

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 198/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
	Regolamento (CE) n. 199/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero .....	3
	Regolamento (CE) n. 200/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	5
	Regolamento (CE) n. 201/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003 .....	7
	Regolamento (CE) n. 202/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso del raccolto 1999 detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo .....	8
	Regolamento (CE) n. 203/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso del raccolto 1999 detenuto dall'organismo d'intervento francese .....	15
	Regolamento (CE) n. 204/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso dei raccolti 1998 e 1999 detenuto dall'organismo d'intervento italiano .....	23
★	<b>Regolamento (CE) n. 205/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 3175/94 della Commissione recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale .....</b>	<b>31</b>
★	<b>Regolamento (CE) n. 206/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modifica a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminati .....</b>	<b>33</b>

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 207/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato .....	37
Regolamento (CE) n. 208/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003 .....	38
Regolamento (CE) n. 209/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003 .....	39

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

2004/113/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e Malta, sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA) .....** 40

Accordo tra la Comunità europea e Malta sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (ACAA) .....

42

**Commissione**

2004/114/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2003, relativa alla misura d'aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di porti turistici non aventi scopo di lucro nei Paesi Bassi <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 3890] .....** 63

2004/115/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti del Thüringer Industriebeteiligungsfonds <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 4495] .....** 70

2004/116/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2004, del 16 gennaio 2004, del comitato istituito ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sui giocattoli .....** 72

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 198/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 febbraio 2004**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 5 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione  
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	115,6
	204	55,4
	212	129,8
	999	100,3
0707 00 05	052	129,4
	204	37,1
	220	204,2
	999	123,6
0709 10 00	220	13,5
	999	13,5
0709 90 70	052	113,3
	204	49,9
	999	81,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	51,2
	204	45,0
	212	46,5
	220	34,7
	400	44,5
	624	54,8
	999	46,1
0805 20 10	052	71,8
	204	99,4
	999	85,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	76,6
	204	134,7
	220	76,9
	464	71,3
	600	74,0
	624	75,4
	999	84,8
0805 50 10	052	73,5
	600	58,3
	999	65,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	65,0
	060	53,0
	400	82,4
	404	94,4
	512	73,4
	528	93,2
	720	61,5
	999	74,7
0808 20 50	060	59,0
	388	92,0
	400	86,1
	528	81,9
	720	34,5
	999	70,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 199/2004 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2004

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).<sup>(2)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).<sup>(3)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2004.

Per la Commissione  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, dal 5 febbraio 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	5,83	0,38	—
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	8,78	—	0

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

## REGOLAMENTO (CE) N. 200/2004 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2004

## che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero <sup>(2)</sup>. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.
- (4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.
- (7) L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.
- (8) Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (9) Negli scambi tra la Comunità, da un lato, e la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, qui di seguito definiti «nuovi Stati membri», dall'altro, per alcuni prodotti del settore dello zucchero sono ancora applicabili dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione e il livello delle restituzioni all'esportazione è nettamente superiore a quello dei dazi all'importazione. Nella prospettiva dell'adesione, il 1° maggio 2004, dei paesi summenzionati all'Unione europea lo scarto significativo tra il livello dei dazi applicabili all'importazione e quello delle restituzioni all'esportazione concesse per i prodotti in questione può determinare movimenti speculativi.
- (10) Per evitare possibili abusi con la reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei «nuovi Stati membri» non è opportuno stabilire un prelievo o una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (11) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2004.

Per la Commissione  
 Franz FISCHLER  
 Membro della Commissione

ALLEGATO

**RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 6 FEBBRAIO 2004**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	45,95 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	45,83 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	45,95 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	45,83 <sup>(1)</sup>
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4995
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	49,95
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	49,82
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	49,82
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4995

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

**REGOLAMENTO (CE) N. 201/2004 DELLA COMMISSIONE****del 5 febbraio 2004****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 <sup>(2)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la ventesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 52,877 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2004.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 202/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 5 febbraio 2004**

**relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso del raccolto 1999 detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione <sup>(2)</sup> prevede segnatamente che la vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) La Spagna dispone tuttora di scorte d'intervento di risone del raccolto 1999, la cui qualità rischia di deteriorarsi in caso di magazzinaggio prolungato.
- (3) Nella situazione attuale della produzione e tenuto conto delle concessioni per l'importazione di riso accordate nell'ambito degli accordi internazionali e delle restrizioni alle esportazioni sovvenzionate, lo smaltimento di tale riso sui mercati tradizionali all'interno della Comunità provocherebbe il conferimento all'intervento di un quantitativo equivalente, cosa che deve essere evitata.
- (4) Il riso in causa può essere smaltito, a determinate condizioni, previa trasformazione in rotture di riso o in prodotti da esse derivati oppure previa trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nel settore dell'alimentazione animale.
- (5) Al fine di assicurare che tali trasformazioni siano effettuate nelle forme suddette, è opportuno prevedere controlli particolari ed esigere dall'aggiudicatario la costituzione di una cauzione, di cui occorre stabilire le condizioni per lo svincolo.
- (6) Gli impegni che gli offerenti si assumono vanno considerati esigenze principali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli <sup>(3)</sup>.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti provenienti dall'intervento. È inoltre opportuno prevedere procedure per la tracciabilità dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
- (8) Per garantire una gestione rigorosa dei quantitativi aggiudicati, è opportuno stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo, consentendo al tempo stesso agli operatori di fissare un quantitativo minimo aggiudicato al di sotto del quale l'offerta va considerata come non presentata.
- (9) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento spagnolo alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (10) Pur garantendo l'anonimato, occorre identificare i diversi offerenti con numeri, per sapere chi ha presentato più offerte e a che livelli.
- (11) A fini di controllo, occorre prevedere la tracciabilità delle offerte identificandole mediante un numero di riferimento, garantendo allo stesso tempo l'anonimato.
- (12) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per posta elettronica.
- (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento spagnolo procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, dei quantitativi di riso precedentemente comunicati alla Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 75/91, del raccolto 1999 da esso detenuti, indicati nell'allegato I del presente regolamento, ai fini della trasformazione in rotture di riso ai sensi dell'allegato A, punto 3 del regolamento (CE) n. 3072/95 o in prodotti derivati, oppure ai fini della trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

<sup>(2)</sup> GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 (GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11).

<sup>(4)</sup> GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

### Articolo 2

1. La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 75/91.

Tuttavia, in deroga all'articolo 5 di detto regolamento:

- a) le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali o del riso.

2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:

a) per la trasformazione sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati:

- i) procedere entro il termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato II;
- ii) utilizzare i prodotti aggiudicati esclusivamente sotto forma di rotture di riso o di prodotti derivati, allo stato naturale, oppure mediante incorporazione delle rotture di riso o dei prodotti derivati in un altro prodotto, oppure mediante trasformazione di dette rotture e prodotti derivati, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari da parte dell'organismo d'intervento, che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali;

iii) in caso di rivendita, far sottoscrivere tale impegno all'acquirente;

b) per la trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nel settore dell'alimentazione animale,

i) se l'offerente è un produttore di mangimi:

— procedere entro il termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato III o all'allegato IV, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti,

— salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari dell'organismo d'intervento che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali, fare incorporare tale prodotto nei mangimi entro il termine di quattro mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma;

ii) se l'offerente è un risificio:

— procedere entro il termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato IV, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti,

— salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari dell'organismo d'intervento che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali, fare incorporare tale prodotto nei mangimi entro il termine di quattro mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma;

- c) farsi carico dei costi di trasformazione dei prodotti e dei relativi trattamenti;
- d) tenere una contabilità «di magazzino» che consenta di verificare il rispetto degli impegni da essi assunti.

### Articolo 3

1. L'organismo d'intervento spagnolo pubblica un bando di gara almeno otto giorni prima che scada il primo termine di presentazione delle offerte.

Il bando, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima di essere pubblicato.

2. Il bando di gara reca:

- a) le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- b) il luogo di ammasso, nonché il nome e l'indirizzo dell'immagazzinatore;
- c) le principali caratteristiche fisiche e tecniche delle diverse partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli eseguiti successivamente;
- d) il numero di ciascuna partita;
- e) i dati identificativi delle autorità competenti responsabili del controllo dell'operazione.

3. L'organismo d'intervento spagnolo adotta tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità del riso posto in vendita.

### Articolo 4

1. Le offerte indicano se esse si riferiscono alla trasformazione in rotture di riso o in prodotti derivati oppure alla trasformazione in una forma idonea per l'alimentazione animale.

Esse sono valide unicamente se corredate:

- a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 15 EUR/t;
- b) della prova che l'offerente è un produttore di mangimi o un risificio;
- c) dell'impegno scritto dell'offerente a costituire una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento del risone applicabile il giorno dell'offerta e maggiorato di 15 EUR e il prezzo offerto per tonnellata di riso, entro il termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di aggiudicazione.

2. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

3. Eventualmente, nel caso in cui la Commissione stabilisca un coefficiente di attribuzione dei quantitativi conformemente all'articolo 7, secondo comma, le offerte indicano un quantitativo minimo sulla cui base, se il quantitativo aggiudicato è inferiore, l'offerta è considerata come non presentata.

#### Articolo 5

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale inizia a decorrere l'11 febbraio 2004 e scade il 17 febbraio 2004 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade i martedì successivi alle ore 12 (ora di Bruxelles): 2 marzo 2004, 16 marzo 2004, 30 marzo 2004 e 13 aprile 2004. Il termine di presentazione delle offerte inizia a decorrere il mercoledì che precede la data di scadenza del termine in questione.

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale inizia a decorrere il 21 aprile 2004 e scade il 27 aprile 2004 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento spagnolo:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)  
Beneficencia 8  
E-28004 Madrid  
telex 23427 FEGA E  
fax +34 91 521 98 32, +34 91 522 43 87

#### Articolo 6

1. Entro le ore 9 (ora di Bruxelles) del giovedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V, suddivise per tipo di trasformazione.

2. Per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale l'organismo d'intervento spagnolo procederà a numerare i singoli offerenti, a partire dal numero 1.

Per garantire l'anonimato, la numerazione è effettuata in modo aleatorio e distinto per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale.

I numeri di riferimento di ciascuna offerta sono attribuiti dall'organismo d'intervento spagnolo in modo da garantire l'anonimato degli offerenti. Per l'insieme della gara permanente, ogni offerta è identificata da un proprio numero di riferimento.

3. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata per posta elettronica all'indirizzo figurante nell'allegato V mediante il modulo fornito a tal fine dalla Commissione all'organismo d'intervento spagnolo.

La comunicazione deve essere effettuata anche qualora non sia stata presentata alcuna offerta. In tal caso la comunicazione indica che non sono pervenute offerte entro il termine fissato.

4. L'organismo d'intervento spagnolo comunica inoltre alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V in merito alle offerte non ammesse, indicando i motivi del rifiuto.

#### Articolo 7

Per ciascun tipo di trasformazione la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte si riferiscano alla stessa partita e ad un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo minimo di vendita può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione del prezzo può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95.

#### Articolo 8

L'organismo d'intervento informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della gara.

Nei tre giorni lavorativi che seguono l'informazione di cui al primo comma, esso trasmette altresì agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

#### Articolo 9

L'aggiudicatario effettua il pagamento prima del ritiro del riso, entro un mese dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma. I rischi e le spese di magazzinaggio per il riso non ritirato entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Dopo la scadenza del termine suddetto, il riso aggiudicato e non ritirato si considera uscito dall'ammasso a tutti gli effetti.

Se l'aggiudicatario non effettua il pagamento entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto, se del caso per i quantitativi non pagati.

#### Articolo 10

1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è svincolata

- a) integralmente in relazione ai quantitativi per i quali:
  - i) l'offerta non è stata presa in considerazione;
  - ii) l'offerta è considerata come non presentata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3;
  - iii) il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);
- b) proporzionalmente al quantitativo non attribuito in caso di fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti conformemente all'articolo 7, secondo comma.

2. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), è svincolata, proporzionalmente ai quantitativi utilizzati, soltanto se l'organismo d'intervento ha eseguito tutti i controlli necessari per verificare la trasformazione del prodotto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Tuttavia, la cauzione è svincolata integralmente:

- a) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato II e la prova dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii);
- b) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato III e viene incorporato nei mangimi composti almeno il 95 % delle piccole rotture o dei frammenti ottenuti;
- c) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato IV e viene incorporato nei mangimi composti almeno il 95 % del riso lavorato.

3. La prova dell'incorporazione del riso nei mangimi di cui al presente regolamento è fornita in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

#### Articolo 11

L'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

#### Articolo 12

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca:

- a) in caso di trasformazione in uno Stato membro diverso dalla Spagna, alle condizioni previste all'allegato II, una o più delle seguenti diciture completate dal riferimento all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii):

— Destinados a la transformación prevista en el anexo II del Reglamento (CE) n.º 202/2004 y a la utilización de conformidad con el compromiso previsto en los incisos ii) y iii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de dicho Reglamento

— Til forarbejdning som fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 202/2004 og til anvendelse ifølge forpligtelsen i artikel 2, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i nævnte forordning

— Zur Verarbeitung gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 202/2004 und zur Verwendung gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) der genannten Verordnung bestimmt

— Προορίζονται για τη μεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 202/2004 και για χρήση σύμφωνα με τη δέσμευση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) του ίδιου κανονισμού

— Intended for processing as provided for in Annex II to Regulation (EC) No 202/2004 and use in accordance with the undertaking provided for in Article 2(2)(a)(ii) and (iii) of that Regulation

— Destinés à la transformation prévue à l'annexe II du règlement (CE) n.º 202/2004 et à l'utilisation conformément à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, points a) ii) et iii), dudit règlement

— Destinati alla trasformazione prevista all'allegato II del regolamento (CE) n. 202/2004 e all'utilizzazione conformemente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii), del suddetto regolamento

— Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 202/2004 en om te worden gebruikt met inachtneming van de in artikel 2, lid 2, onder a), ii) en iii), van die verordening vastgestelde verbintenis

— Para a transformação prevista no anexo II do Regulamento (CE) n.º 202/2004 e para utilização em conformidade com o compromisso previsto no n.º 2, subalíneas ii) e iii) da alínea a), do artigo 2.º do referido regulamento

— Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 202/2004 liitteessä II tarkoitettuun jalostukseen ja kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetyn sitoumuksen mukaiseen käyttöön

— Avsedda för bearbetning i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 202/2004 och för användning i enlighet med det åtagande som föreskrivs i samma förordning i artikel 2.2 a ii och iii

- b) in caso di utilizzazione sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati in uno Stato membro diverso da quello di trasformazione, previa trasformazione alle condizioni previste all'allegato II, una o più delle seguenti diciture:

— Arroz transformado en partidos de arroz o productos derivados de conformidad con las disposiciones del anexo II del Reglamento (CE) n.º 202/2004, destinado a ser utilizado exclusivamente en forma de partidos de arroz o productos derivados, de conformidad con el compromiso previsto en los incisos ii) y iii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del mismo Reglamento

— Ris forarbejdet til brudris eller afledte produkter efter bestemmelserne i bilag II i forordning (EF) nr. 202/2004, udelukkende bestemt til anvendelse i form af brudris eller afledte produkter ifølge forpligtelsen i artikel 2, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i samme forordning

— Gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 202/2004 zu Bruchreis oder Nebenerzeugnissen von Bruchreis verarbeiteter Reis, nach der Verpflichtung gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) der genannten Verordnung ausschließlich zur Verwendung in Form von Bruchreis oder Nebenerzeugnissen von Bruchreis bestimmt

— Ρύζι που έχει μεταποιηθεί σε θραύσματα ή παράγωγα προϊόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 202/2004 και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά με τη μορφή θραυσμάτων ή παραγώγων προϊόντων σύμφωνα με τη δέσμευση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) του ίδιου κανονισμού

- Rice processed into broken rice or derived products in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 202/2004 for use solely in the form of broken rice or derived products in accordance with the undertaking provided for in Article 2(2)(a)(ii) and (iii) of that Regulation
- Riz transformé en brisures ou produits dérivés conformément aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 202/2004, destiné à être utilisé exclusivement sous forme de brisures ou produits dérivés, conformément à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, points a) ii) et iii), dudit règlement
- Riso trasformato in rotture di riso o prodotti derivati conformemente alle disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 202/2004, destinato ad essere utilizzato esclusivamente sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati, conformemente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii), del suddetto regolamento
- Overeenkomstig bijlage II van Verordening (EG) nr. 202/2004 tot breukrijst of van breukrijst afgeleide producten verwerkte rijst, bestemd om uitsluitend als breukrijst of van breukrijst afgeleide producten te worden gebruikt met inachtneming van de in artikel 2, lid 2, onder a), ii) en iii), van die verordening vastgestelde verbintenissen
- Arroz transformado em trincas ou produtos derivados de acordo com as disposições do anexo II do Regulamento (CE) n.º 202/2004, destinado exclusivamente a utilização sob a forma de trincas ou de produtos derivados, em conformidade com o compromisso previsto no n.º 2, subalíneas ii) e iii) da alínea a), do artigo 2.º desse mesmo regulamento
- Asetuksen (EY) N:o 202/2004 liitteen II säännösten mukaisesti rikkoutuneiksi riisinjyviksi tai niistä johdetuiksi tuotteiksi jalostettu riisi, joka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan rikkoutuneina riisinjyvinä tai niistä johdettuina tuotteina saman asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetyn sitoumuksen mukaisesti
- Ris bearbetat till brutet ris eller härledda produkter i enlighet med bestämmelserna i bilaga II till förordning (EG) nr 202/2004 och avsett att uteslutande användas i form av brutet ris eller härledda produkter därav i enlighet med det åtagande som föreskrivs i samma förordning i artikel 2.2 a ii och iii
- c) in caso di trasformazione in uno Stato membro diverso dalla Spagna, alle condizioni previste all'allegato III o IV del presente regolamento, una o più delle seguenti diciture, completate dal numero dell'allegato del presente regolamento corrispondente ai trattamenti richiesti:
  - Destinados a la transformación prevista en el anexo ... del Reglamento (CE) n° 202/2004
  - Til forarbejdning som fastsat i bilag ... til forordning (EF) nr. 202/2004
  - Zur Verarbeitung gemäß Anhang ... der Verordnung (EG) Nr. 202/2004 bestimmt
  - Προορίζονται για μεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτημα ... του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 202/2004
  - For processing provided for in Annex ... to Regulation (EC) No 202/2004
  - Destinés à la transformation prévue à l'annexe ... du règlement (CE) n° 202/2004
  - Destinati alla trasformazione prevista all'allegato ... del regolamento (CE) n. 202/2004
  - Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage ... bij Verordening (EG) nr. 202/2004
  - Para a transformação prevista no anexo ... do Regulamento (CE) n.º 202/2004
  - Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 202/2004 liitteessä ... tarkoitettuun jalostukseen
  - För bearbetning enligt bilaga ... till förordning (EG) nr 202/2004.

#### Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

## ALLEGATO I

(in tonnellate)

1	2	3
Luogo di ammasso (indirizzo)	Luogo di ammasso (codice identificativo) (1)	Quantitativi disponibili
Silo FEGA – 06920 Azuaga (Badajoz)	ES06010	2 586,560
Silo FEGA – 41749 El Cuervo (Sevilla)	ES11011	7 413,440
Totale		10 000,000

(1) Il codice identificativo nazionale è preceduto dal codice ISO della Spagna.

## ALLEGATO II

**Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i)**

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

- 1) Il risone aggiudicato deve essere macinato in modo da ottenere la resa globale di lavorazione e la resa in grani interi precedentemente determinate dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso aggiudicato, con una tolleranza dell'1 % in eccesso o in difetto applicabile alla resa globale di lavorazione e alla resa in grani interi.
- 2) Tutto il riso lavorato ottenuto deve essere spezzato in modo da ottenere almeno il 95 % di rotture di riso ai sensi dell'allegato A del regolamento (CE) n. 3072/95. Esso può essere anche direttamente trasformato in prodotti derivati dalle rotture di riso.

## ALLEGATO III

**Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino**

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

- 1) Il risone aggiudicato deve essere reso semigreggio e spezzato in modo da ottenere almeno il 77 %, espresso in peso di risone, di piccole rotture o di frammenti di riso semigreggio quali definiti al punto C dell'allegato al regolamento (CE) n. 3073/95.
- 2) Al prodotto ottenuto dopo la trasformazione (ad esclusione della lolla) deve essere aggiunto come tracciante il colorante «blu patentato V E131» o «verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» che ne consentirà l'identificazione.

## ALLEGATO IV

**Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino e lettera b), punto ii), primo trattino**

- 1) Il risone aggiudicato deve essere lavorato in modo da ottenere la resa globale di lavorazione e la resa in grani interi precedentemente determinate dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso aggiudicato, con una tolleranza dell'1 % in eccesso o in difetto applicabile alla resa globale di lavorazione e alla resa in grani interi.
- 2) Al prodotto ottenuto dopo la trasformazione deve essere aggiunto come tracciante il colorante «blu patentato V E131» o «verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» che ne consentirà l'identificazione.

## ALLEGATO V

**Informazioni di cui all'articolo 6**

1	2	3	4	5	6	7	8
Tipo di trasformazione	Numero dell'offerente	Prezzo d'offerta (EUR/t)	Quantitativo (t)	Quantitativo minimo (t)	Luogo di ammasso	Numero della partita	Numero di riferimento
A) rotture di riso o prodotti derivati							
B) forma idonea all'utilizzazione nell'alimentazione animale							

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni a norma dell'articolo 6: AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT

**Note esplicative**

- Colonna 1: Tipo di trasformazione: A): trasformazione in rotture di riso ai sensi dell'allegato A del regolamento (CE) n. 3072/95 o in prodotti derivati oppure B): trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).
- Colonna 2: Gli offerenti sono numerati singolarmente a partire dal numero 1. Per garantire l'anonimato, la numerazione avviene in modo aleatorio e distinto per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale.
- Colonna 3: Prezzo d'acquisto offerto, espresso in euro/t.
- Colonna 4: Quantitativo offerto, espresso in tonnellate.
- Colonna 5: Quantitativo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sulla cui base, se il quantitativo aggiudicato dalla Commissione è inferiore, l'offerta è considerata come non presentata.
- Colonna 6: Luogo di ammasso, identificato secondo il «codice identificativo» indicato nell'allegato I.
- Colonna 7: Numero della partita nel luogo di ammasso indicato nella colonna 6.
- Colonna 8: Numero di riferimento dell'offerta, specifico di ciascuna offerta per l'insieme della gara permanente.

## REGOLAMENTO (CE) N. 203/2004 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2004

## relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso del raccolto 1999 detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione <sup>(2)</sup> prevede segnatamente che la vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) La Francia dispone tuttora di scorte d'intervento di risone del raccolto 1999, la cui qualità rischia di deteriorarsi in caso di magazzinaggio prolungato.
- (3) Nella situazione attuale della produzione e tenuto conto delle concessioni per l'importazione di riso accordate nell'ambito degli accordi internazionali e delle restrizioni alle esportazioni sovvenzionate, lo smaltimento di tale riso sui mercati tradizionali all'interno della Comunità provocherebbe il conferimento all'intervento di un quantitativo equivalente, cosa che deve essere evitata.
- (4) Il riso in causa può essere smaltito, a determinate condizioni, previa trasformazione in rotture di riso o in prodotti da esse derivati oppure previa trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nel settore dell'alimentazione animale.
- (5) Al fine di assicurare che tali trasformazioni siano effettuate nelle forme suddette, è opportuno prevedere controlli particolari ed esigere dall'aggiudicatario la costituzione di una cauzione, di cui occorre stabilire le condizioni per lo svincolo.
- (6) Gli impegni che gli offerenti si assumono vanno considerati esigenze principali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli <sup>(3)</sup>.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti provenienti dall'intervento. È inoltre opportuno prevedere procedure per la tracciabilità dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
- (8) Per garantire una gestione rigorosa dei quantitativi aggiudicati, è opportuno stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo, consentendo al tempo stesso agli operatori di fissare un quantitativo minimo aggiudicato al di sotto del quale l'offerta va considerata come non presentata.
- (9) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento francese alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (10) Pur garantendo l'anonimato, occorre identificare i diversi offerenti con numeri, per sapere chi ha presentato più offerte e a che livelli.
- (11) A fini di controllo, occorre prevedere la tracciabilità delle offerte identificandole mediante un numero di riferimento, garantendo allo stesso tempo l'anonimato.
- (12) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per posta elettronica.
- (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento francese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, dei quantitativi di riso precedentemente comunicati alla Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 75/91, del raccolto 1999 da esso detenuti, indicati nell'allegato I del presente regolamento, ai fini della trasformazione in rotture di riso ai sensi dell'allegato A, punto 3, del regolamento (CE) n. 3072/95 o in prodotti derivati, oppure ai fini della trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

<sup>(2)</sup> GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 (GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11).

<sup>(4)</sup> GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

### Articolo 2

1. La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 75/91.

Tuttavia, in deroga all'articolo 5 di detto regolamento:

- a) le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali o del riso.

2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:

- a) per la trasformazione sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati:
  - i) procedere entro il termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato II;
  - ii) utilizzare i prodotti aggiudicati esclusivamente sotto forma di rotture di riso o di prodotti derivati, allo stato naturale, oppure mediante incorporazione delle rotture di riso o dei prodotti derivati in un altro prodotto, oppure mediante trasformazione di dette rotture e prodotti derivati, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari da parte dell'organismo d'intervento, che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali;
  - iii) in caso di rivendita, far sottoscrivere tale impegno all'acquirente;
- b) per la trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nel settore dell'alimentazione animale,
  - i) se l'offerente è un produttore di mangimi:
    - procedere entro il termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato III o all'allegato IV, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti,
    - salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari dell'organismo d'intervento che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali, fare incorporare tale prodotto nei mangimi entro il termine di quattro mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma;
  - ii) se l'offerente è un risificio:
    - procedere entro il termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette

autorità, ai trattamenti previsti all'allegato IV, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti,

- salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari dell'organismo d'intervento che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali, fare incorporare tale prodotto nei mangimi entro il termine di quattro mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma;
- c) farsi carico dei costi di trasformazione dei prodotti e dei relativi trattamenti;
- d) tenere una contabilità «di magazzino» che consenta di verificare il rispetto degli impegni da essi assunti.

### Articolo 3

1. L'organismo d'intervento francese pubblica un bando di gara almeno otto giorni prima che scada il primo termine di presentazione delle offerte.

Il bando, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima di essere pubblicato.

2. Il bando di gara reca:

- a) le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- b) il luogo di ammasso, nonché il nome e l'indirizzo dell'immagazzinatore;
- c) le principali caratteristiche fisiche e tecniche delle diverse partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli eseguiti successivamente;
- d) il numero di ciascuna partita;
- e) i dati identificativi delle autorità competenti responsabili del controllo dell'operazione.

3. L'organismo d'intervento francese adotta tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità del riso posto in vendita.

### Articolo 4

1. Le offerte indicano se esse si riferiscono alla trasformazione in rotture di riso o in prodotti derivati oppure alla trasformazione in una forma idonea per l'alimentazione animale.

Esse sono valide unicamente se corredate:

- a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 15 EUR/t;
- b) della prova che l'offerente è un produttore di mangimi o un risificio;

c) dell'impegno scritto dell'offerente a costituire una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento del risone applicabile il giorno dell'offerta e maggiorato di 15 EUR e il prezzo offerto per tonnellata di riso, entro il termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di aggiudicazione.

2. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

3. Eventualmente, nel caso in cui la Commissione stabilisca un coefficiente di attribuzione dei quantitativi conformemente all'articolo 7, secondo comma, le offerte indicano un quantitativo minimo sulla cui base, se il quantitativo aggiudicato è inferiore, l'offerta è considerata come non presentata.

#### Articolo 5

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale inizia a decorrere l'11 febbraio 2004 e scade il 17 febbraio 2004 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade i martedì successivi alle ore 12 (ora di Bruxelles): 2 marzo 2004, 16 marzo 2004, 30 marzo 2004 e 13 aprile 2004. Il termine di presentazione delle offerte inizia a decorrere il mercoledì che precede la data di scadenza del termine in questione.

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale inizia a decorrere il 21 aprile 2004 e scade il 27 aprile 2004 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento francese:

Office national interprofessionnel des céréales (ONIC)  
Service Intervention  
21, avenue Bosquet  
F-75341 Paris Cedex 07  
fax (33-1) 44 18 20 80

#### Articolo 6

1. Entro le ore 9 (ora di Bruxelles) del giovedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V, suddivise per tipo di trasformazione.

2. Per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale l'organismo d'intervento francese procederà a numerare i singoli offerenti, a partire dal numero 1.

Per garantire l'anonimato, la numerazione è effettuata in modo aleatorio e distinto per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale.

I numeri di riferimento di ciascuna offerta sono attribuiti dall'organismo d'intervento francese in modo da garantire l'anonimato degli offerenti. Per l'insieme della gara permanente, ogni offerta è identificata da un proprio numero di riferimento.

3. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata per posta elettronica all'indirizzo figurante nell'allegato V mediante il modulo fornito a tal fine dalla Commissione all'organismo d'intervento francese.

La comunicazione deve essere effettuata anche qualora non sia stata presentata alcuna offerta. In tal caso la comunicazione indica che non sono pervenute offerte entro il termine fissato.

4. L'organismo d'intervento francese comunica inoltre alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V in merito alle offerte non ammesse, indicando i motivi del rifiuto.

#### Articolo 7

Per ciascun tipo di trasformazione la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte si riferiscano alla stessa partita e ad un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo minimo di vendita può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione del prezzo può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95.

#### Articolo 8

L'organismo d'intervento informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della gara.

Nei tre giorni lavorativi che seguono l'informazione di cui al primo comma, esso trasmette altresì agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

#### Articolo 9

L'aggiudicatario effettua il pagamento prima del ritiro del riso, entro un mese dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma. I rischi e le spese di magazzinaggio per il riso non ritirato entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Dopo la scadenza del termine suddetto, il riso aggiudicato e non ritirato si considera uscito dall'ammasso a tutti gli effetti.

Se l'aggiudicatario non effettua il pagamento entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto, se del caso per i quantitativi non pagati.

#### Articolo 10

1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è svincolata:

a) integralmente in relazione ai quantitativi per i quali:

- i) l'offerta non è stata presa in considerazione;
- ii) l'offerta è considerata come non presentata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3;
- iii) il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);

b) proporzionalmente al quantitativo non attribuito in caso di fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti conformemente all'articolo 7, secondo comma.

2. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), è svincolata, proporzionalmente ai quantitativi utilizzati, soltanto se l'organismo d'intervento ha eseguito tutti i controlli necessari per verificare la trasformazione del prodotto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Tuttavia, la cauzione è svincolata integralmente:

- a) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato II e la prova dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii);
- b) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato III e viene incorporato nei mangimi composti almeno il 95 % delle piccole rotture o dei frammenti ottenuti;
- c) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato IV e viene incorporato nei mangimi composti almeno il 95 % del riso lavorato.

3. La prova dell'incorporazione del riso nei mangimi di cui al presente regolamento è fornita in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

#### Articolo 11

L'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

#### Articolo 12

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca:

a) in caso di trasformazione in uno Stato membro diverso dalla Francia, alle condizioni previste all'allegato II, una o più delle seguenti diciture completate dal riferimento all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii):

— Destinos a la transformación prevista en el anexo II del Reglamento (CE) n.º 203/2004 y a la utilización de conformidad con el compromiso previsto en los incisos ii) y iii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de dicho Reglamento

— Til forarbejdning som fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 203/2004 og til anvendelse ifølge forpligtelsen i artikel 2, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i nævnte forordning

— Zur Verarbeitung gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 203/2004 und zur Verwendung gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) der genannten Verordnung bestimmt

— Προορίζονται για τη μεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 203/2004 και για χρήση σύμφωνα με τη δέσμευση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) του ίδιου κανονισμού

— Intended for processing as provided for in Annex II to Regulation (EC) No 203/2004 and use in accordance with the undertaking provided for in Article 2(2)(a)(ii) and (iii) of that Regulation

— Destinés à la transformation prévue à l'annexe II du règlement (CE) n.º 203/2004 et à l'utilisation conformément à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, points a) ii) et iii), dudit règlement

— Destinati alla trasformazione prevista all'allegato II del regolamento (CE) n. 203/2004 e all'utilizzazione conformemente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii), del suddetto regolamento

— Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 203/2004 en om te worden gebruikt met inachtneming van de in artikel 2, lid 2, onder a), ii) en iii), van die verordening vastgestelde verbintenis

— Para a transformação prevista no anexo II do Regulamento (CE) n.º 203/2004 e para utilização em conformidade com o compromisso previsto no n.º 2, subalíneas ii) e iii) da alínea a), do artigo 2.º do referido regulamento

— Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 203/2004 liitteessä II tarkoitettuun jalostukseen ja kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetyn sitoumuksen mukaiseen käyttöön

— Avsedda för bearbetning i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 203/2004 och för användning i enlighet med det åtagande som föreskrivs i samma förordning i artikel 2.2 a ii och iii

- b) in caso di utilizzazione sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati in uno Stato membro diverso da quello di trasformazione, previa trasformazione alle condizioni previste all'allegato II, una o più delle seguenti diciture:
- Arroz transformado en partidos de arroz o productos derivados de conformidad con las disposiciones del anexo II del Reglamento (CE) n.º 203/2004, destinado a ser utilizado exclusivamente en forma de partidos de arroz o productos derivados, de conformidad con el compromiso previsto en los incisos ii) y iii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del mismo Reglamento
  - Ris forarbejdet til brudris eller afledte produkter efter bestemmelserne i bilag II i forordning (EF) nr. 203/2004, udelukkende bestemt til anvendelse i form af brudris eller afledte produkter ifølge forpligtelsen i artikel 2, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i samme forordning
  - Gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 203/2004 zu Bruchreis oder Nebenerzeugnissen von Bruchreis verarbeiteter Reis, nach der Verpflichtung gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) der genannten Verordnung ausschließlich zur Verwendung in Form von Bruchreis oder Nebenerzeugnissen von Bruchreis bestimmt
  - Ρύζι που έχει μεταποιηθεί σε θραύσματα ή παράγωγα προϊόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 203/2004 και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά με τη μορφή θραυσμάτων ή παράγωγων προϊόντων σύμφωνα με τη δέσμευση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) του ίδιου κανονισμού
  - Rice processed into broken rice or derived products in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 203/2004 for use solely in the form of broken rice or derived products in accordance with the undertaking provided for in Article 2(2)(a)(ii) and (iii) of that Regulation
  - Riz transformé en brisures ou produits dérivés conformément aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n.º 203/2004, destiné à être utilisé exclusivement sous forme de brisures ou produits dérivés, conformément à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, points a) ii) et iii), dudit règlement
  - Riso trasformato in rotture di riso o prodotti derivati conformemente alle disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 203/2004, destinato ad essere utilizzato esclusivamente sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati, conformemente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii), del suddetto regolamento
  - Overeenkomstig bijlage II van Verordening (EG) nr. 203/2004 tot breukrijst of van breukrijst afgeleide producten verwerkte rijst, bestemd om uitsluitend als breukrijst of van breukrijst afgeleide producten te worden gebruikt met inachtneming van de in artikel 2, lid 2, onder a), ii) en iii), van die verordening vastgestelde verbintenissen
  - Arroz transformado em trincas ou produtos derivados de acordo com as disposições do anexo II do Regulamento (CE) n.º 203/2004, destinado exclusivamente a utilização sob a forma de trincas ou de produtos derivados, em conformidade com o compromisso previsto no n.º 2, subalíneas ii) e iii) da alínea a), do artigo 2.º desse mesmo regulamento
  - Asetuksen (EY) N:o 203/2004 liitteen II säännösten mukaisesti rikkoutuneiksi riisinjyviksi tai niistä johdetuiksi tuotteiksi jalostettu riisi, joka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan rikkoutuneina riisinjyvänä tai niistä johdettuina tuotteina saman asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetyn sitoumuksen mukaisesti
  - Ris bearbetat till brutet ris eller härledda produkter i enlighet med bestämmelserna i bilaga II till förordning (EG) nr 203/2004 och avsett att uteslutande användas i form av brutet ris eller härledda produkter därav i enlighet med det åtagande som föreskrivs i samma förordning i artikel 2.2 a ii och iii
- c) in caso di trasformazione in uno Stato membro diverso dalla Francia, alle condizioni previste all'allegato III o IV del presente regolamento, una o più delle seguenti diciture, completate dal numero dell'allegato del presente regolamento corrispondente ai trattamenti richiesti:
- Destinados a la transformación prevista en el anexo ... del Reglamento (CE) n.º 203/2004
  - Til forarbejdning som fastsat i bilag ... til forordning (EF) nr. 203/2004
  - Zur Verarbeitung gemäß Anhang ... der Verordnung (EG) Nr. 203/2004 bestimmt
  - Προορίζονται για μεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτημα ... του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 203/2004
  - For processing provided for in Annex ... to Regulation (EC) No 203/2004
  - Destinés à la transformation prévue à l'annexe ... du règlement (CE) n.º 203/2004
  - Destinati alla trasformazione prevista all'allegato ... del regolamento (CE) n. 203/2004
  - Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage ... bij Verordening (EG) nr. 203/2004
  - Para a transformação prevista no anexo ... do Regulamento (CE) n.º 203/2004
  - Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 203/2004 liitteessä ... tarkoitettuun jalostukseen
  - För bearbetning enligt bilaga ... till förordning (EG) nr 203/2004.

#### Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2004.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO I

*(in tonnellate)*

1	2	3
Luogo di ammasso (indirizzo)	Luogo di ammasso (codice identificativo) <sup>(1)</sup>	Quantitativi disponibili
Chemin d'Espeyran — 30800 Saint-Gilles	FRE30014	853,780
Les Grands Clos — 04290 Aubignosc	FRP04003	300,000
Les Grands Clos — 04290 Aubignosc	FRP04003	480,000
Les Grands Clos — 04290 Aubignosc	FRP04003	551,480
Intercoop Drôme Ardèche, ZI — 07250 Le Pouzin	FRP07003	552,900
Silo du Pouzin, ZI — 07250 Le Pouzin	FRP07005	7 158,010
Totale		9 896,170

<sup>(1)</sup> Il codice identificativo nazionale è preceduto dal codice ISO della Francia.

## ALLEGATO II

**Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i)**

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

- 1) Il risone aggiudicato deve essere macinato in modo da ottenere la resa globale di lavorazione e la resa in grani interi precedentemente determinate dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso aggiudicato, con una tolleranza dell'1 % in eccesso o in difetto applicabile alla resa globale di lavorazione e alla resa in grani interi.
- 2) Tutto il riso lavorato ottenuto deve essere spezzato in modo da ottenere almeno il 95 % di rotture di riso ai sensi dell'allegato A del regolamento (CE) n. 3072/95. Esso può essere anche direttamente trasformato in prodotti derivati dalle rotture di riso.

## ALLEGATO III

**Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino**

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

- 1) Il risone aggiudicato deve essere reso semigreggio e spezzato in modo da ottenere almeno il 77 %, espresso in peso di risone, di piccole rotture o di frammenti di riso semigreggio quali definiti al punto C dell'allegato al regolamento (CE) n. 3073/95.
- 2) Al prodotto ottenuto dopo la trasformazione (ad esclusione della lolla) deve essere aggiunto come tracciante il colorante «blu patentato V E131» o «verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» che ne consentirà l'identificazione.

## ALLEGATO IV

**Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino e lettera b), punto ii), primo trattino**

- 1) Il risone aggiudicato deve essere lavorato in modo da ottenere la resa globale di lavorazione e la resa in grani interi precedentemente determinate dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso aggiudicato, con una tolleranza dell'1 % in eccesso o in difetto applicabile alla resa globale di lavorazione e alla resa in grani interi.
- 2) Al prodotto ottenuto dopo la trasformazione deve essere aggiunto come tracciante il colorante «blu patentato V E131» o «verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» che ne consentirà l'identificazione.

## ALLEGATO V

## Informazioni di cui all'articolo 6

1	2	3	4	5	6	7	8
Tipo di trasformazione	Numero dell'offerente	Prezzo d'offerta (EUR/t)	Quantitativo (t)	Quantitativo minimo (t)	Luogo di ammasso	Numero della partita	Numero di riferimento
A) Rotture di riso o prodotti derivati							
B) Forma idonea all'utilizzazione nell'alimentazione animale							

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni a norma dell'articolo 6: AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT

## Note esplicative

- Colonna 1: Tipo di trasformazione: A): trasformazione in rotture di riso ai sensi dell'allegato A del regolamento (CE) n. 3072/95 o in prodotti derivati oppure B): trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).
- Colonna 2: Gli offerenti sono numerati singolarmente a partire dal numero 1. Per garantire l'anonimato, la numerazione avviene in modo aleatorio e distinto per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale.
- Colonna 3: Prezzo d'acquisto offerto, espresso in euro/t.
- Colonna 4: Quantitativo offerto, espresso in tonnellate.
- Colonna 5: Quantitativo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sulla cui base, se il quantitativo aggiudicato dalla Commissione è inferiore, l'offerta è considerata come non presentata.
- Colonna 6: Luogo di ammasso, identificato secondo il «codice identificativo» indicato nell'allegato I.
- Colonna 7: Numero della partita nel luogo di ammasso indicato nella colonna 6.
- Colonna 8: Numero di riferimento dell'offerta, specifico di ciascuna offerta per l'insieme della gara permanente.

## REGOLAMENTO (CE) N. 204/2004 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2004

## relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso dei raccolti 1998 e 1999 detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione <sup>(2)</sup> prevede segnatamente che la vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) L'Italia dispone tuttora di scorte d'intervento di risone dei raccolti 1998 e 1999, la cui qualità rischia di deteriorarsi in caso di magazzinaggio prolungato.
- (3) Nella situazione attuale della produzione e tenuto conto delle concessioni per l'importazione di riso accordate nell'ambito degli accordi internazionali e delle restrizioni alle esportazioni sovvenzionate, lo smaltimento di tale riso sui mercati tradizionali all'interno della Comunità provocherebbe il conferimento all'intervento di un quantitativo equivalente, cosa che deve essere evitata.
- (4) Il riso in causa può essere smaltito, a determinate condizioni, previa trasformazione in rotture di riso o in prodotti da esse derivati oppure previa trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nel settore dell'alimentazione animale.
- (5) Al fine di assicurare che tali trasformazioni siano effettuate nelle forme suddette, è opportuno prevedere controlli particolari ed esigere dall'aggiudicatario la costituzione di una cauzione, di cui occorre stabilire le condizioni per lo svincolo.
- (6) Gli impegni che gli offerenti si assumono vanno considerati esigenze principali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli <sup>(3)</sup>.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti provenienti dall'intervento. È inoltre opportuno prevedere procedure per la tracciabilità dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
- (8) Per garantire una gestione rigorosa dei quantitativi aggiudicati, è opportuno stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo, consentendo al tempo stesso agli operatori di fissare un quantitativo minimo aggiudicato al di sotto del quale l'offerta va considerata come non presentata.
- (9) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento italiano alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (10) Pur garantendo l'anonimato, occorre identificare i diversi offerenti con numeri, per sapere chi ha presentato più offerte e a che livelli.
- (11) A fini di controllo, occorre prevedere la tracciabilità delle offerte identificandole mediante un numero di riferimento, garantendo allo stesso tempo l'anonimato.
- (12) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per posta elettronica.
- (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, dei quantitativi di riso precedentemente comunicati alla Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 75/91, dei raccolti 1998 e 1999 da esso detenuti, indicati nell'allegato I del presente regolamento, ai fini della trasformazione in rotture di riso ai sensi dell'allegato A, punto 3 del regolamento (CE) n. 3072/95 o in prodotti derivati, oppure ai fini della trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

<sup>(2)</sup> GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 (GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11).

<sup>(4)</sup> GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

### Articolo 2

1. La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 75/91.

Tuttavia, in deroga all'articolo 5 di detto regolamento:

- a) le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali o del riso.

2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:

- a) per la trasformazione sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati:
  - i) procedere entro il termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato II;
  - ii) utilizzare i prodotti aggiudicati esclusivamente sotto forma di rotture di riso o di prodotti derivati, allo stato naturale, oppure mediante incorporazione delle rotture di riso o dei prodotti derivati in un altro prodotto, oppure mediante trasformazione di dette rotture e prodotti derivati, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari da parte dell'organismo d'intervento, che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali;
  - iii) in caso di rivendita, far sottoscrivere tale impegno all'acquirente;
- b) per la trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nel settore dell'alimentazione animale,
  - i) se l'offerente è un produttore di mangimi:
    - procedere entro il termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato III o all'allegato IV, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti,
    - salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari dell'organismo d'intervento che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali, fare incorporare tale prodotto nei mangimi entro il termine di quattro mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma;
  - ii) se l'offerente è un risificio:
    - procedere entro il termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato IV, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti;

— salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari dell'organismo d'intervento che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali, fare incorporare tale prodotto nei mangimi entro il termine di quattro mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma;

- c) farsi carico dei costi di trasformazione dei prodotti e dei relativi trattamenti;
- d) tenere una contabilità «di magazzino» che consenta di verificare il rispetto degli impegni da essi assunti.

### Articolo 3

1. L'organismo d'intervento italiano pubblica un bando di gara almeno otto giorni prima che scada il primo termine di presentazione delle offerte.

Il bando, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima di essere pubblicato.

2. Il bando di gara reca:

- a) le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- b) il luogo di ammasso, nonché il nome e l'indirizzo dell'immagazzinatore;
- c) le principali caratteristiche fisiche e tecniche delle diverse partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli eseguiti successivamente;
- d) il numero di ciascuna partita;
- e) i dati identificativi delle autorità competenti responsabili del controllo dell'operazione.

3. L'organismo d'intervento italiano adotta tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità del riso posto in vendita.

### Articolo 4

1. Le offerte indicano se esse si riferiscono alla trasformazione in rotture di riso o in prodotti derivati oppure alla trasformazione in una forma idonea per l'alimentazione animale. Esse sono valide unicamente se corredate:

- a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 15 EUR/t;
- b) della prova che l'offerente è un produttore di mangimi o un risificio;
- c) dell'impegno scritto dell'offerente a costituire una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento del risone applicabile il giorno dell'offerta e maggiorato di 15 euro e il prezzo offerto per tonnellata di riso, entro il termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di aggiudicazione.

2. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

3. Eventualmente, nel caso in cui la Commissione stabilisca un coefficiente di attribuzione dei quantitativi conformemente all'articolo 7, secondo comma, le offerte indicano un quantitativo minimo sulla cui base, se il quantitativo aggiudicato è inferiore, l'offerta è considerata come non presentata.

#### Articolo 5

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale inizia a decorrere l'11 febbraio 2004 e scade il 17 febbraio 2004 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade i martedì successivi alle ore 12 (ora di Bruxelles): 2 marzo 2004, 16 marzo 2004, 30 marzo 2004, 13 aprile 2004, 27 aprile 2004, 11 maggio 2004 e 25 maggio 2004. Il termine di presentazione delle offerte inizia a decorrere il mercoledì che precede la data di scadenza del termine in questione.

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale inizia a decorrere il 2 giugno 2004 e scade l'8 giugno 2004 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento italiano:

Ente Nazionale Risi (ENR)  
Piazza PIO XI,1  
I-20123 Milano  
Telefono (39 02) 885 51 11  
fax (39 02) 86 13 72

#### Articolo 6

1. Entro le ore 9 (ora di Bruxelles) del giovedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V, suddivise per tipo di trasformazione.

2. Per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale l'organismo d'intervento italiano procederà a numerare i singoli offerenti, a partire dal numero 1.

Per garantire l'anonimato, la numerazione è effettuata in modo aleatorio e distinto per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale.

I numeri di riferimento di ciascuna offerta sono attribuiti dall'organismo d'intervento italiano in modo da garantire l'anonimato degli offerenti. Per l'insieme della gara permanente, ogni offerta è identificata da un proprio numero di riferimento.

3. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata per posta elettronica all'indirizzo figurante nell'allegato V mediante il modulo fornito a tal fine dalla Commissione all'organismo d'intervento italiano.

La comunicazione deve essere effettuata anche qualora non sia stata presentata alcuna offerta. In tal caso la comunicazione indica che non sono pervenute offerte entro il termine fissato.

4. L'organismo d'intervento italiano comunica inoltre alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V in merito alle offerte non ammesse, indicando i motivi del rifiuto.

#### Articolo 7

Per ciascun tipo di trasformazione la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte si riferiscano alla stessa partita e ad un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo minimo di vendita può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione del prezzo può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95.

#### Articolo 8

L'organismo d'intervento informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della gara.

Nei tre giorni lavorativi che seguono l'informazione di cui al primo comma, esso trasmette altresì agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

#### Articolo 9

L'aggiudicatario effettua il pagamento prima del ritiro del riso, entro un mese dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma. I rischi e le spese di magazzino per il riso non ritirato entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Dopo la scadenza del termine suddetto, il riso aggiudicato e non ritirato si considera uscito dall'ammasso a tutti gli effetti.

Se l'aggiudicatario non effettua il pagamento entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto, se del caso per i quantitativi non pagati.

#### Articolo 10

1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è svincolata

- a) integralmente in relazione ai quantitativi per i quali:
  - i) l'offerta non è stata presa in considerazione;
  - ii) l'offerta è considerata come non presentata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3;
  - iii) il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);
- b) proporzionalmente al quantitativo non attribuito in caso di fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti conformemente all'articolo 7, secondo comma.

2. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), è svincolata, proporzionalmente ai quantitativi utilizzati, soltanto se l'organismo d'intervento ha eseguito tutti i controlli necessari per verificare la trasformazione del prodotto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Tuttavia, la cauzione è svincolata integralmente:

- a) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato II e la prova dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii);
- b) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato III e viene incorporato nei mangimi composti almeno il 95 % delle piccole rotture o dei frammenti ottenuti;
- c) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato IV e viene incorporato nei mangimi composti almeno il 95 % del riso lavorato.

3. La prova dell'incorporazione del riso nei mangimi di cui al presente regolamento è fornita in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

#### Articolo 11

L'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

#### Articolo 12

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca:

- a) in caso di trasformazione in uno Stato membro diverso dall'Italia, alle condizioni previste all'allegato II, una o più delle seguenti diciture completate dal riferimento all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii):
  - Destinados a la transformación prevista en el anexo II del Reglamento (CE) n.º 204/2004 y a la utilización de conformidad con el compromiso previsto en los incisos ii) y iii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de dicho Reglamento
  - Til forarbejdning som fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 204/2004 og til anvendelse ifølge forpligtelsen i artikel 2, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i nævnte forordning
  - Zur Verarbeitung gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 204/2004 und zur Verwendung gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) der genannten Verordnung bestimmt
  - Προορίζονται για τη μεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 204/2004 και για χρήση σύμφωνα με τη δέσμευση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) του ίδιου κανονισμού
  - Intended for processing as provided for in Annex II to Regulation (EC) No 204/2004 and use in accordance with the undertaking provided for in Article 2(2)(a)(ii) and (iii) of that Regulation

- Destinés à la transformation prévue à l'annexe II du règlement (CE) n.º 204/2004 et à l'utilisation conformément à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, points a) ii) et iii), dudit règlement
- Destinati alla trasformazione prevista all'allegato II del regolamento (CE) n. 204/2004 e all'utilizzazione conformemente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii), del suddetto regolamento
- Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 204/2004 en om te worden gebruikt met inachtneming van de in artikel 2, lid 2, onder a), ii) en iii), van die verordening vastgestelde verbintenis
- Para a transformação prevista no anexo II do Regulamento (CE) n.º 204/2004 e para utilização em conformidade com o compromisso previsto no n.º 2, subalíneas ii) e iii) da alínea a), do artigo 2.º do referido regulamento
- Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 204/2004 liitteessä II tarkoitettuun jalostukseen ja kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetyn sitoumuksen mukaiseen käyttöön
- Avsedda för bearbetning i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 204/2004 och för användning i enlighet med det åtagande som föreskrivs i samma förordning i artikel 2.2 a ii och iii

- b) in caso di utilizzazione sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati in uno Stato membro diverso da quello di trasformazione, previa trasformazione alle condizioni previste all'allegato II, una o più delle seguenti diciture:
  - Arroz transformado en partidos de arroz o productos derivados de conformidad con las disposiciones del anexo II del Reglamento (CE) n.º 204/2004, destinado a ser utilizado exclusivamente en forma de partidos de arroz o productos derivados, de conformidad con el compromiso previsto en los incisos ii) y iii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del mismo Reglamento
  - Ris forarbejdet til brudris eller afledte produkter efter bestemmelserne i bilag II i forordning (EF) nr. 204/2004, udelukkende bestemt til anvendelse i form af brudris eller afledte produkter ifølge forpligtelsen i artikel 2, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i samme forordning
  - Gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 204/2004 zu Bruchreis oder Nebenerzeugnissen von Bruchreis verarbeiteter Reis, nach der Verpflichtung gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) der genannten Verordnung ausschließlich zur Verwendung in Form von Bruchreis oder Nebenerzeugnissen von Bruchreis bestimmt
  - Ρύζι που έχει μεταποιηθεί σε θραύσματα ή παράγωγα προϊόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 204/2004 και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά με τη μορφή θραυσμάτων ή παράγωγων προϊόντων σύμφωνα με τη δέσμευση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) του ίδιου κανονισμού

- Rice processed into broken rice or derived products in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 204/2004 for use solely in the form of broken rice or derived products in accordance with the undertaking provided for in Article 2(2)(a)(ii) and (iii) of that Regulation
- Riz transformé en brisures ou produits dérivés conformément aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 204/2004, destiné à être utilisé exclusivement sous forme de brisures ou produits dérivés, conformément à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, points a) ii) et iii), dudit règlement
- Riso trasformato in rotture di riso o prodotti derivati conformemente alle disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 204/2004, destinato ad essere utilizzato esclusivamente sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati, conformemente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii), del suddetto regolamento
- Overeenkomstig bijlage II van Verordening (EG) nr. 204/2004 tot breukrijst of van breukrijst afgeleide producten verwerkte rijst, bestemd om uitsluitend als breukrijst of van breukrijst afgeleide producten te worden gebruikt met inachtneming van de in artikel 2, lid 2, onder a), ii) en iii), van die verordening vastgestelde verbintenissen
- Arroz transformado em trincas ou produtos derivados de acordo com as disposições do anexo II do Regulamento (CE) n.º 204/2004, destinado exclusivamente a utilização sob a forma de trincas ou de produtos derivados, em conformidade com o compromisso previsto no n.º 2, subalíneas ii) e iii) da alínea a), do artigo 2.º desse mesmo regulamento
- Asetuksen (EY) N:o 204/2004 liitteen II säännösten mukaisesti rikkoutuneiksi riisinjyviksi tai niistä johdetuiksi tuotteiksi jalostettu riisi, joka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan rikkoutuneina riisinjyvinä tai niistä johdettuina tuotteina saman asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetyn sitoumuksen mukaisesti
- Ris bearbetat till brutet ris eller härledda produkter i enlighet med bestämmelserna i bilaga II till förordning (EG) nr 204/2004 och avsett att uteslutande användas i form av brutet ris eller härledda produkter därav i enlighet med det åtagande som föreskrivs i samma förordning i artikel 2.2 a ii och iii
- c) in caso di trasformazione in uno Stato membro diverso dall'Italia, alle condizioni previste all'allegato III o IV del presente regolamento, una o più delle seguenti diciture, completate dal numero dell'allegato del presente regolamento corrispondente ai trattamenti richiesti:
  - Destinados a la transformación prevista en el anexo ... del Reglamento (CE) n° 204/2004
  - Til forarbejdning som fastsat i bilag ... til forordning (EF) nr. 204/2004
  - Zur Verarbeitung gemäß Anhang ... der Verordnung (EG) Nr. 204/2004 bestimmt
  - Προορίζονται για μεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτημα ... του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 204/2004
  - For processing provided for in Annex ... to Regulation (EC) No 204/2004
  - Destinés à la transformation prévue à l'annexe ... du règlement (CE) n° 204/2004
  - Destinati alla trasformazione prevista all'allegato ... del regolamento (CE) n. 204/2004
  - Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage ... bij Verordening (EG) nr. 204/2004
  - Para a transformação prevista no anexo ... do Regulamento (CE) n.º 204/2004
  - Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 204/2004 liitteessä ... tarkoitettuun jalostukseen
  - För bearbetning enligt bilaga ... till förordning (EG) nr 204/2004.

#### Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

## ALLEGATO I

(in tonnellate)

1	2	3
Luogo di ammasso (indirizzo)	Luogo di ammasso (codice identificativo) (1)	Quantitativi disponibili (t)
Via Madonna di G. 39 — Lugo fraz. Cotignola (RA)	IT OI 1400	4 509,600
Via S. Daniele — Camisano V.no (VI)	IT OI 1600	17 680,945
Via Roma 128 — Casalvolone (NO)	IT OI 2100	195,990
Via S. Giuliano 163 — Castelceriolo (AL)	IT OI 2300	3 407,075
Via Traversagno — Mizzana (FE)	IT OI 2700	2 914,280
Via Rognone 4 — Mede (PV)	IT OI 3700	1 460,140
Via Elvo 64 — Salussola (VC)	IT OI 4600	2 123,960
Via Repubblica 40 — Stroppiana (VC)	IT OI 4700	1 432,500
Via Brede 3 — S. Martino dell'Argine (MN)	IT OI 5000	6 316,360
Via Tasso — Polesella (RO)	IT OI 5700	3 358,580
Totale		43 399,430

(1) Il codice identificativo nazionale è preceduto dal codice ISO dell'Italia.

---

*ALLEGATO II***Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i)**

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

- 1) Il risone aggiudicato deve essere macinato in modo da ottenere la resa globale di lavorazione e la resa in grani interi precedentemente determinate dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso aggiudicato, con una tolleranza dell'1 % in eccesso o in difetto applicabile alla resa globale di lavorazione e alla resa in grani interi.
- 2) Tutto il riso lavorato ottenuto deve essere spezzato in modo da ottenere almeno il 95 % di rotture di riso ai sensi dell'allegato A del regolamento (CE) n. 3072/95. Esso può essere anche direttamente trasformato in prodotti derivati dalle rotture di riso.

---

*ALLEGATO III***Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino**

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

- 1) Il risone aggiudicato deve essere reso semigreggio e spezzato in modo da ottenere almeno il 77 %, espresso in peso di risone, di piccole rotture o di frammenti di riso semigreggio quali definiti al punto C dell'allegato al regolamento (CE) n. 3073/95.
- 2) Al prodotto ottenuto dopo la trasformazione (ad esclusione della lolla) deve essere aggiunto come tracciante il colorante «blu patentato V E131» o «verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» che ne consentirà l'identificazione.

---

*ALLEGATO IV***Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino e lettera b), punto ii), primo trattino**

1. Il risone aggiudicato deve essere lavorato in modo da ottenere la resa globale di lavorazione e la resa in grani interi precedentemente determinate dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso aggiudicato, con una tolleranza dell'1 % in eccesso o in difetto applicabile alla resa globale di lavorazione e alla resa in grani interi.
  2. Al prodotto ottenuto dopo la trasformazione deve essere aggiunto come tracciante il colorante «blu patentato V E131» o «verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» che ne consentirà l'identificazione.
-

## ALLEGATO V

## Informazioni di cui all'articolo 6

1	2	3	4	5	6	7	8
Tipo di trasformazione	Numero dell'offerente	Prezzo d'offerta (EUR/t)	Quantitativo (t)	Quantitativo minimo (t)	Luogo di ammasso	Numero della partita	Numero di riferimento
A) rotture di riso o prodotti derivati							
B) forma idonea all'utilizzazione nell'alimentazione animale							

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni a norma dell'articolo 6: AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT

## Note esplicative

- Colonna 1: Tipo di trasformazione: A): trasformazione in rotture di riso ai sensi dell'allegato A del regolamento (CE) n. 3072/95 o in prodotti derivati oppure B): trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).
- Colonna 2: Gli offerenti sono numerati singolarmente a partire dal numero 1. Per garantire l'anonimato, la numerazione avviene in modo aleatorio e distinto per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale.
- Colonna 3: Prezzo d'acquisto offerto, espresso in euro/t.
- Colonna 4: Quantitativo offerto, espresso in tonnellate.
- Colonna 5: Quantitativo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sulla cui base, se il quantitativo aggiudicato dalla Commissione è inferiore, l'offerta è considerata come non presentata.
- Colonna 6: Luogo di ammasso, identificato secondo il «codice identificativo» indicato nell'allegato I.
- Colonna 7: Numero della partita nel luogo di ammasso indicato nella colonna 6.
- Colonna 8: Numero di riferimento dell'offerta, specifico di ciascuna offerta per l'insieme della gara permanente.

## REGOLAMENTO (CE) N. 205/2004 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2004

**che modifica il regolamento (CE) n. 3175/94 della Commissione recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione <sup>(2)</sup> ha fissato le modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 per il regime di approvvigionamento specifico delle isole minori del Mar Egeo in determinati prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'importo degli aiuti a favore di tale approvvigionamento.
- (2) In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, il regolamento (CE) n. 3175/94 della Commissione <sup>(3)</sup> fissa il bilancio di approvvigionamento previsionale in prodotti cerealicoli.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2782/98 della Commissione <sup>(4)</sup> ha fissato il bilancio previsionale per il 1999 anche per l'approvvigionamento in foraggi essiccati. I bilanci per gli anni successivi sono stati anch'essi fissati per l'approvvigionamento in prodotti cerealicoli e foraggi essiccati.
- (4) Per ragioni di chiarezza occorre apportare le modifiche necessarie al regolamento (CE) n. 3175/94.
- (5) È opportuno inoltre fissare i bilanci previsionali di approvvigionamento per il 2004.
- (6) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 3175/94.

- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato congiunto dei comitati di gestione per i settori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 3175/94 è modificato come segue:

- 1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 3175/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e foraggi essiccati e fissazione del bilancio previsionale di approvvigionamento.»

- 2) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, sono fissati in allegato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e foraggi essiccati di origine comunitaria.»

- 3) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 267 del 28.10.1993, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2002 (GU L 276 del 12.10.2002, pag. 22).

<sup>(3)</sup> GU L 335 del 23.12.1994, pag. 54. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 217/2003 (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 3).

<sup>(4)</sup> GU L 347 del 23.12.1998, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2004.

Per la Commissione  
Franz FISCHLER  
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

**Bilancio di approvvigionamento previsionale delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e in foraggi essiccati per il 2004**

(in t)

Quantitativi		2004	
Prodotti cerealicoli e foraggi essiccati di origine comunitaria	Codici NC	Isole del gruppo A	Isole del gruppo B
Cereali in chicchi	1001, 1002, 1003, 1004 e 1005	9 000	70 000
Orzo originario di Limnos	1003	3 000	
Farina di frumento	1101 e 1102	11 000	38 000
Residui e cascami delle industrie alimentari	da 2302 a 2308	9 000	53 000
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	2309 20	2 000	17 000
Erba medica e foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale, mediante il calore e altrimenti essiccati	1214 10 00 1214 90 91 1214 90 99	2 000	7 000
Sementi di cotone	1207 20 90	1 000	3 000
Totale del gruppo		33 000	189 000
Totale		225 000	

La composizione dei gruppi di isole A e B è definita negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2958/93.»

## REGOLAMENTO (CE) N. 206/2004 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2004

**che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modifica a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

delle varietà di canapa ammesse temporaneamente per la campagna 2004/2005 che dovranno essere oggetto di analisi complementari nel corso della campagna stessa.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2316/1999.

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>, stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'applicazione del regime di pagamenti per superficie per taluni seminativi e definisce le condizioni per il ritiro dei seminativi, in particolare le superfici minime che possono essere oggetto di ritiro.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

(2) Le superfici messe a riposo hanno effetti positivi per l'ambiente. Questi effetti potrebbero essere potenziati se fossero ammesse al ritiro parcelle di superficie inferiore. È opportuno, pertanto, consentire agli Stati membri di prendere in considerazione, nell'ambito del ritiro dei seminativi, superfici di estensione minore.

Il regolamento (CE) n. 2316/1999 è modificato come segue:

1) all'articolo 19, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Per la campagna 2004/2005, gli Stati membri possono prendere in considerazione anche:

a) superfici di almeno 10 metri di larghezza e di 0,1 ha di estensione;

b) per ragioni ambientali debitamente giustificate, le superfici di almeno 5 metri di larghezza e di 0,05 ha di estensione;»

(3) Nel quadro del regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo <sup>(3)</sup>, sono state presentate domande di riconversione per un totale di 35 585 ettari. È opportuno pertanto adeguare di conseguenza la superficie di base.

2) all'allegato VI, le informazioni riportate alla voce «Portogallo» sono sostituite dalle informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento;

(4) Gli Stati membri hanno comunicato i risultati dell'analisi del tasso di tetraidrocannabinolo delle varietà di canapa seminate nel 2003. È opportuno tenere conto di questi risultati ai fini della preparazione sia dell'elenco delle varietà che nel corso delle prossime campagne potranno beneficiare dei pagamenti per superficie sia dell'elenco

3) l'allegato XII è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1035/2003 (GU L 150 del 18.6.2003, pag. 24).

<sup>(3)</sup> GU L 112 del 3.5.1994, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2582/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 5).

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2004.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO I

*(1 000 ha)*

Regione	Tutte le colture	di cui granturco
«PORTOGALLO		
Azzorre	9,7	
Madeira		
— Regadio	0,31	0,29
— Altre	0,30	
Continentale		
— Regadio	293,4	221,4
— Altre	622,7*	

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO XII

(Articolo 7 bis, paragrafo 1)

**Varietà di lino e di canapa destinati alla produzione di fibre che possono beneficiare del regime di sostegno**

<b>1. Varietà di lino destinato alla produzione di fibre</b>	Modran
Adélie	Nike
Agatha	Opaline
Alba	Rosalin
Alizée	Selena
Angelin	Super
Argos	Tabor
Ariane	Texa
Artemida	Venica
Aurore	Venus
Belinka	Veralin
Bonet	Viking
Caesar Augustus	Viola
Diane	
Diva	<b>2a. Varietà di canapa destinata alla produzione di fibre</b>
Drakkar	Carmagnola
Electra	Beniko
Elise	Chamaeleon
Escalina	Cs
Evelin	Delta-Llosa
Exel	Delta 405
Hermes	Dioica 88
Ilona	Epsilon 68
Jitka	Fedora 17
Jordan	Felina 32
Kastyciai	Ferimon-Férimon
Laura	Fibranova
Liflax	Fibrimon 24
Liviola	Futura 75
Loréa	Juso 14
Luna	Red Petiole
Marina	Santhica 23
Marylin	Santhica 27
Melina	Usó 31
Merkur	

---

<b>2b. Varietà di canapa destinata alla produzione di fibre ammesse per la campagna 2004/2005</b>	Finola
Bialobrzeskie	Lipko <sup>(1)</sup>
Cannacomp <sup>(1)</sup>	Silesia <sup>(2)</sup>
Fasamo	Tiborszallasi <sup>(1)</sup>
Felina 34 — Félina 34	UNIKO-B»
Fibriko TC	

---

<sup>(1)</sup> Limitatamente all'Ungheria.

<sup>(2)</sup> Limitatamente alla Polonia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 207/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 febbraio 2004**  
**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 <sup>(4)</sup>. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 31,935 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2004.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 208/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 febbraio 2004**

**relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di

Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 30 gennaio al 5 febbraio 2004, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.

**REGOLAMENTO (CE) N. 209/2004 DELLA COMMISSIONE****del 5 febbraio 2004****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2315/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate del 30 gennaio al 5 febbraio 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 342 del 30.12.2003, pag. 34.

<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2004

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e Malta, sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA)

(2004/113/CE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

*Articolo 2*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona(le persone) abilitata(e) a trasmettere, a nome della Comunità, la nota diplomatica di cui all'articolo 17 dell'accordo.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

*Articolo 3*

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e Malta, sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA) è stato firmato a Bruxelles il 19 dicembre 2003 a nome della Comunità e dovrebbe essere approvato.
- (2) Dovrebbero essere istituite adeguate procedure interne per assicurare la corretta applicazione dell'accordo.
- (3) Occorre attribuire alla Commissione la facoltà di apportare determinate modifiche tecniche a detto accordo e di adottare talune decisioni per la sua attuazione,

1. La Commissione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio:

DECIDE:

*Articolo 1*

Sono approvati a nome della Comunità europea l'accordo tra la Comunità europea e Malta sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (ACAA) (in appresso «l'accordo») nonché le dichiarazioni.

Il testo dell'accordo e delle dichiarazioni è accluso alla presente decisione.

a) procede alle notifiche, conferme, sospensioni e revoche di organismi e alla nomina di uno o più gruppi misti di esperti, conformemente agli articoli 10 e 11 e dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo;

b) effettua consultazioni, scambi d'informazioni, richieste di verifiche e di partecipazione a verifiche, conformemente agli articoli 3, 12 e 14, lettere d) ed e) e alle sezioni III e IV degli allegati all'accordo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, macchine, ascensori, dispositivi di protezione individuale (PPE), apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX), sicurezza dei giocattoli e apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione;

c) se necessario, risponde a richieste conformemente all'articolo 11 e alle sezioni III e IV degli allegati all'accordo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica (EMC), macchine, ascensori, dispositivi di protezione individuale (PPE), apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX), sicurezza dei giocattoli e apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione (RTTE).

2. La Commissione determina, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la posizione che la Comunità adotterà in sede di comitato misto per quanto riguarda:

- a) modifiche degli allegati, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 lettera a), dell'accordo;
- b) l'aggiunta di nuovi allegati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 lettera b), dell'accordo;
- c) tutte le decisioni relative a dissensi sui risultati delle verifiche e alla sospensione, parziale o totale, di qualsiasi organismo notificato, ai sensi dell'articolo 11, secondo e terzo comma, dell'accordo;
- d) eventuali misure adottate in applicazione delle clausole di salvaguardia di cui alla sezione IV degli allegati all'accordo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica (EMC), macchine, ascensori, dispositivi di protezione indivi-

duale (PPE), apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX), sicurezza dei giocattoli e apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione (RTTE);

- e) eventuali misure relative alla verifica, alla sospensione o al ritiro di prodotti industriali oggetto di accettazione reciproca, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 2004.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. McCREEVY

## ACCORDO

### tra la Comunità europea e Malta sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (ACAA)

LA COMUNITÀ EUROPEA (in prosieguo «la Comunità»)

da una parte, e

MALTA,

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO che Malta ha presentato domanda di adesione all'Unione europea e che l'adesione comporta l'effettiva attuazione dell'acquis comunitario,

RICONOSCENDO che l'adozione ed attuazione graduali del diritto comunitario da parte di Malta consente di estendere taluni benefici del mercato interno e di garantirne l'effettivo funzionamento in alcuni settori prima dell'adesione,

CONSIDERANDO che, nei settori contemplati dal presente protocollo, il diritto nazionale maltese recepisce già in larga misura il diritto comunitario,

CONSIDERANDO il loro comune impegno nei riguardi dei principi della libera circolazione delle merci e della promozione della qualità dei prodotti, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei loro cittadini e la tutela dell'ambiente, in particolare attraverso l'assistenza tecnica e altre forme di cooperazione reciproca,

CONSIDERANDO l'accordo del 5 dicembre 1970 che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (<sup>1</sup>),

DESIDERANDO concludere un accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso «l'accordo») che stabilisca l'applicazione dell'accettazione reciproca dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra parte, nonché l'applicazione del riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o nazionale,

CONSIDERANDO che le strette relazioni tra la Comunità e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia attraverso l'accordo sullo Spazio economico europeo rendono opportuna la conclusione di un parallelo accordo europeo sulla valutazione della conformità tra tali paesi e Malta equivalente al presente accordo,

TENENDO PRESENTE il loro statuto di parti contraenti dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e consapevoli in particolare dei loro obblighi derivanti dall'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'Organizzazione mondiale del commercio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

#### Obiettivi

1. L'obiettivo del presente accordo è facilitare l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi condotta dalle parti relativamente ai prodotti industriali. Gli strumenti per conseguire tale obiettivo sono l'adozione e l'attuazione graduali da parte di Malta del diritto nazionale che equivale al diritto comunitario.
2. Il presente accordo dispone:
  - a) l'accettazione reciproca dei prodotti industriali, elencati negli allegati sulla «reciproca accettazione dei prodotti industriali», che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra parte;
  - b) il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario e al diritto nazionale maltese equivalente, elencati negli allegati sul «reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità».

#### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) «prodotti industriali»: i prodotti elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata;
- b) «diritto comunitario»: tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione della Comunità applicabili ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee;
- c) «diritto nazionale»: tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione mediante i quali Malta recepisce il diritto comunitario applicabile ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali.

I termini utilizzati nel presente accordo sono interpretati secondo le definizioni contenute nel diritto comunitario e nel diritto nazionale.

(<sup>1</sup>) GU L 61 del 14.3.1971, pag. 2.

*Articolo 3***Ravvicinamento della legislazione**

Ai fini del presente protocollo, Malta si impegna ad adottare misure adeguate, in consultazione con la Commissione delle Comunità europee, per mantenere o completare il recepimento del diritto comunitario, con particolare riguardo ai settori di normazione, metrologia, accreditamento, valutazione della conformità, sorveglianza del mercato, sicurezza generale dei prodotti e responsabilità del produttore.

*Articolo 4***Reciproca accettazione dei prodotti industriali**

Le parti decidono che, ai fini dell'accettazione reciproca, i prodotti industriali elencati negli allegati sulla «reciproca accettazione dei prodotti industriali» che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato di una delle parti, possono essere collocati sul mercato dell'altra parte senza essere soggetti ad ulteriori restrizioni.

*Articolo 5***Reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità**

Le parti decidono di riconoscere i risultati delle procedure di valutazione della conformità condotte a norma del diritto comunitario o nazionale elencate negli allegati sul «reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità». Le parti non devono chiedere la ripetizione delle procedure né imporre requisiti supplementari ai fini dell'accettazione di detta conformità.

*Articolo 6***Clausola di salvaguardia**

Qualora una parte ritenga che un prodotto industriale collocato sul suo territorio in virtù del presente accordo e utilizzato conformemente all'uso previsto possa compromettere la sicurezza e la salute degli utilizzatori o di altre persone, o per qualsiasi altra legittima considerazione tutelata dalla legislazione di cui agli allegati, può adottare le misure idonee a ritirare tale prodotto dal mercato, proibirne l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'impiego, o limitarne la libera circolazione. Gli allegati definiscono la procedura da applicarsi in tali circostanze.

*Articolo 7***Estensione del campo di applicazione**

A mano a mano che Malta adotta ed attua ulteriormente il diritto nazionale recependo il diritto comunitario, le parti possono modificare gli allegati o concluderne di nuovi, conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 14.

*Articolo 8***Origine**

Il presente accordo si applica ai prodotti industriali a prescindere dalla loro origine.

*Articolo 9***Obblighi delle parti relativi alle rispettive autorità e organismi**

Le parti vigilano sulla continua ed efficace attuazione ed applicazione del diritto comunitario e nazionale da parte delle autorità responsabili nelle rispettive giurisdizioni. Si accertano inoltre che le suddette autorità dispongano della facoltà e della competenza necessarie, ove opportuno, per notificare, sospendere, riammettere o revocare la notifica degli organismi di valutazione della conformità, per garantire la conformità dei prodotti industriali al diritto comunitario o nazionale o per imporne il ritiro dal mercato.

Le parti si accertano che gli organismi, notificati nell'ambito delle rispettive giurisdizioni per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati, soddisfino costantemente le condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale. Adottano inoltre tutte le misure adeguate a garantire che tali organismi mantengano le competenze necessarie per svolgere i compiti per i quali sono stati notificati.

*Articolo 10***Organismi notificati**

Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, Malta e la Comunità concorderanno l'elenco degli organismi notificati ai fini dell'accordo.

Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, per la notifica degli organismi incaricati della valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati si applica la seguente procedura:

- a) una parte trasmette la propria notifica per iscritto all'altra parte;
- b) a decorrere dalla data di ricezione di una conferma scritta dell'altra parte, l'organismo viene considerato notificato e competente per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati.

Se una parte decide di revocare un organismo notificato soggetto alla sua giurisdizione, ne informa per iscritto l'altra parte. L'organismo cessa di valutare la conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati al più tardi a decorrere dalla data della sua revoca. Tuttavia, le valutazioni di conformità effettuate prima di tale data rimangono valide, salvo decisione contraria del comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 14 (in appresso «il comitato misto»).

*Articolo 11***Verifica degli organismi notificati**

Ciascuna parte può chiedere all'altra parte di sottoporre a verifica la competenza tecnica e la corrispondenza ai requisiti di un organismo notificato soggetto alla giurisdizione di quest'ultima. La domanda è giustificata allo scopo di consentire alla parte responsabile della notifica di effettuare la verifica richiesta e riferirne tempestivamente all'altra parte. Le parti possono inoltre sottoporre congiuntamente a verifica l'organismo in questione, con la partecipazione delle autorità competenti. A tale scopo, le parti assicurano la piena cooperazione degli organismi soggetti alle rispettive giurisdizioni. Adottano inoltre tutti i provvedimenti necessari e fanno ricorso a tutti gli strumenti a loro disposizione per risolvere gli eventuali problemi accertati.

Qualora i problemi non possano essere risolti in modo soddisfacente per entrambe le parti, esse possono rendere noto il loro dissenso al presidente del comitato misto e fornirne i motivi. Il comitato misto può decidere sulle misure adeguate in merito.

Salvo decisione contraria del comitato misto e fino a tale momento, la notifica dell'organismo interessato e il riconoscimento della sua competenza nel valutare la conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati sono sospesi, parzialmente o interamente, a decorrere dalla data in cui le parti hanno notificato il loro dissenso al presidente del comitato misto.

*Articolo 12***Scambi di informazioni e cooperazione**

Al fine di garantire un'applicazione e un'interpretazione corrette e uniformi del presente accordo, le parti, le loro autorità e i loro organismi notificati devono:

- a) scambiarsi qualsiasi informazione pertinente relativa all'applicazione del diritto e della prassi, con particolare riguardo alla procedura volta a garantire la conformità degli organismi notificati ai requisiti necessari;
- b) partecipare, se del caso, ai pertinenti meccanismi di informazione e di coordinamento nonché alle altre attività collegate delle parti;
- c) promuovere la collaborazione dei rispettivi organismi al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.

*Articolo 13***Trattamento riservato**

I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell'ambito del presente

accordo coperte dal segreto professionale. Dette informazioni non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente accordo.

*Articolo 14***Gestione dell'accordo**

1. Verrà istituito un comitato misto composto di rappresentanti delle due parti. Tale comitato misto è responsabile del corretto funzionamento del presente accordo.
2. Il comitato misto adotta le decisioni e le raccomandazioni per consenso. Esso si riunisce su richiesta di una delle due parti, è presieduto da entrambe le parti e decide il proprio regolamento interno.
3. Il comitato misto può esaminare qualsiasi aspetto relativo al funzionamento del presente accordo. In particolare, esso ha la facoltà di adottare decisioni relative a:
  - a) le modifiche agli allegati;
  - b) l'aggiunta di nuovi allegati;
  - c) la nomina di uno o più gruppi misti di esperti incaricati di verificare la competenza tecnica di un organismo notificato e la sua conformità ai requisiti necessari;
  - d) lo scambio di informazioni sulle modifiche sia proposte che effettive del diritto comunitario e nazionale di cui agli allegati;
  - e) la valutazione di nuove procedure di valutazione della conformità, o di procedure aggiuntive, che abbiano un'incidenza su uno dei settori contemplati dagli allegati;
  - f) la risoluzione di tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo.

*Articolo 15***Cooperazione e assistenza tecnica**

La Comunità può fornire, se necessario, cooperazione e assistenza tecnica a Malta per contribuire ad un'efficace attuazione ed applicazione del presente accordo.

*Articolo 16***Accordi con altri paesi**

Gli accordi sulla valutazione della conformità conclusi da ciascuna delle parti con un paese terzo rispetto al presente accordo non possono comportare l'obbligo per l'altra parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate nel paese terzo in questione, a meno che non si pervenga in proposito a un esplicito accordo tra le parti in seno al comitato misto.

*Articolo 17***Entrata in vigore, modifica e durata**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le note diplomatiche con le quali confermano di aver espletato le rispettive procedure per la sua entrata in vigore.
2. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto tra le parti. Le modifiche e le aggiunte relative di allegati vengono effettuate dal comitato misto.

3. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dando all'altra parte un preavviso scritto di sei mesi.

*Articolo 18***Disposizioni finali**

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare originale in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e maltese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausenddreißig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille trois.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemilatre.

Gedaan te Brussel, de negentiende december tweeduizenddrie.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Dezembro de dois mil e três.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Bryssel den nittonde december tjugohundratre.

Magħmul fi Brussel fid-dsatax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u tlieta.

Por la Comunidad Europea  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Voor de Europese Gemeenschap  
Pela Comunidade Europeia  
Euroopan yhteisön puolesta  
På Europeiska gemenskapens vägnar

*Le. Valtari*

Għal Malta

*Jei.*

---

*ALLEGATI*

**SULLA RECIPROCA ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI**

**(da iscriversi a verbale)**

—

## ALLEGATO

**ALLEGATI SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ**

## INDICE

1. Sicurezza Elettrica
2. Compatibilità elettromagnetica (CEM)
3. Macchine
4. Ascensori
5. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
6. Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX)
7. Sicurezza dei giocattoli
8. Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione

**SICUREZZA ELETTRICA**

## SEZIONE I

**Diritto comunitario e nazionale**

- Diritto comunitario: Direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag.1).
- Diritto nazionale: L.N. 367 del 2002: materiale elettrico a basso voltaggio, Regolamento 2002

## SEZIONE II

**Autorità di notifica**

## Comunità europea

- Belgio: Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie/Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie
- Danimarca: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Elektricitetsrådet
- Francia: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP) — SQUALPI
- Germania: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
- Grecia: Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministry of Development. General Secretariat of Industry).
- Spagna: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- Irlanda: Department of Enterprise, Trade and Employment
- Italia: Ministero delle Attività Produttive
- Lussemburgo: Ministère de l'Economie- Service de l'Energie de l'Etat  
Ministère du Travail (Inspection du Travail et des Mines)
- Paesi Bassi: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (beni di consumo)  
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (altri)
- Austria: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
- Portogallo: Sotto l'autorità del governo portoghese:  
Instituto Português da Qualidade.
- Finlandia: Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet
- Svezia: Sotto l'autorità del governo svedese:  
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)
- Regno Unito: Department of Trade and Industry
- Malta: Sotto l'autorità del governo di Malta:  
Consumer and Industrial Goods Directorate of the Malta Standards Authority

## SEZIONE III

**Organismi notificati**

## Comunità europea

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati a Malta ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

## Malta

Organismi che sono stati autorizzati da Malta in conformità del diritto nazionale maltese di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

## SEZIONE IV

**Accordi specifici**

## Clausole di salvaguardia

A. *Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti ai requisiti.
2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.
3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
4. In caso di disaccordo sui risultati dell'indagine, la questione viene sottoposta al Comitato misto, il quale può decidere di far effettuare una valutazione.
5. Se il Comitato misto ritiene che la misura sia:
  - a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;
  - b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. *Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1. Se Malta ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nella sezione I del presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Comitato misto precisandone i motivi.
2. Il Comitato misto esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nella sezione I del presente allegato.
3. La Comunità europea tiene informati il Comitato misto e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.
4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

**COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA**

## SEZIONE I

**Diritto comunitario e nazionale**

Diritto comunitario: Direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag.1).

Diritto nazionale: L.N. 368 del 2002 del 1999: compatibilità elettromagnetica, Regolamenti 2002

## SEZIONE II

**Autorità di notifica**

Comunità europea:

Belgio:	Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie/Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie
Danimarca:	IT og Telestyrelsen
Francia:	Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Direction Générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP) — SQUALPI
Germania:	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Grecia:	Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministry of Development. General Secretariat of Industry)
Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología
Irlanda:	Department of Enterprise, Trade and Employment
Italia:	Ministero delle Attività Produttive
Lussemburgo:	Ministère de l'Economie- Service de l'Energie de l'Etat
Paesi Bassi:	Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Austria:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
Portogallo:	Sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade ICP — Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)
Finlandia:	Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet Per la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature radio e di telecomunicazione: Liikenne- javiestintäministeriö/Kommunikationsministeriet.
Svezia:	Sotto l'autorità del governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).
Regno Unito:	Department of Trade and Industry
Malta:	Sotto l'autorità del governo di Malta: Consumer and Industrial Goods Directorate of the Malta Standards Authority

## SEZIONE III

**Organismi notificati e competenti**

Comunità europea

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I del presente allegato e che sono stati notificati a Malta ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

Malta

Organismi che sono stati autorizzati da Malta in conformità del diritto nazionale maltese di cui alla sezione I del presente allegato e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

## SEZIONE IV

**Accordi specifici**

Clausole di salvaguardia

A. *Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti ai requisiti.
2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
4. In caso di disaccordo sui risultati dell'indagine, la questione viene sottoposta al Comitato misto, il quale può decidere di far effettuare una valutazione.
5. Se il Comitato misto ritiene che la misura sia:
  - a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;
  - b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

*B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1. Se Malta ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nella sezione I del presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Comitato misto precisandone i motivi.
2. Il Comitato misto esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nella sezione I del presente allegato.
3. La Comunità europea tiene informati il Comitato misto e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.
4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

## MACCHINE

### SEZIONE I

#### Diritto comunitario e nazionale

- Diritto comunitario: Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag.1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/79/CE del 27 ottobre 1998 (GU L 331 del 7.12.1998, pag.1).
- Diritto nazionale: L.N. 369 del 2002: macchine, Regolamento 2002

### SEZIONE II

#### Autorità di notifica

Comunità europea:

- Belgio: Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale/Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
- Danimarca: Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet
- Francia: Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5
- Germania: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
- Grecia: Ministry of Development. General Secretariat of Industry
- Spagna: Ministerio de Ciencia y Tecnología
- Irlanda: Department of Enterprise, Trade and Employment
- Italia: Ministero delle Attività Produttive
- Lussemburgo: Ministère du Travail (Inspection du travail et des Mines)
- Paesi Bassi: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Austria: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
- Portogallo: Sotto l'autorità del governo portoghese:  
Instituto Português da Qualidade
- Finlandia: Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö/Social- och hälsovårdsministeriet.
- Svezia: Under the authority of the Government of Sweden:  
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)
- Regno Unito: Department of Trade and Industry
- Malta: Sotto l'autorità del governo di Malta:  
Consumer and Industrial Goods Directorate of the Malta Standards Authority

## SEZIONE III

**Organismi notificati**

## Comunità europea

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I del presente allegato e che sono stati notificati a Malta ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

## Malta

Organismi che sono stati designati da Malta in conformità del diritto nazionale maltese di cui alla sezione I del presente allegato e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

## SEZIONE IV

**Accordi specifici**

## Clausole di salvaguardia

*A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti ai requisiti.
2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.
3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
4. In caso di disaccordo sui risultati dell'indagine, la questione viene sottoposta al Comitato misto, il quale può decidere di far effettuare una valutazione.
5. Se il Comitato misto ritiene che la misura sia:
  - a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;
  - b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

*B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1. Se Malta ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nella sezione I del presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Comitato misto precisandone i motivi.
2. Il Comitato misto esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.
3. La Comunità europea tiene informati il Comitato misto e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.
4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

**ASCENSORI**

## SEZIONE I

**Diritto comunitario e nazionale**

Diritto comunitario: Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995, pag.1).

Diritto nazionale: L.N. 370 del 2002: ascensori, Regolamenti 2002

## SEZIONE II

**Autorità di notifica**

Comunità europea:

Belgio:	Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie/Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie
Danimarca:	Arbejdstilsynet
Francia:	Ministère de l'équipement, des transports et du logement. Direction Générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction
Germania:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Grecia:	Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministry of Development. General Secretariat of Industry)
Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología
Irlanda:	Department of Enterprise, Trade and Employment
Italia:	Ministero delle Attività Produttive
Lussemburgo:	Ministère du Travail (Inspection du Travail et des Mines)
Paesi Bassi:	Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)
Austria:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Portogallo:	Sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade
Finlandia:	Kauppa-ja teollisuusministeriö/Handels-och industriministeriet
Svezia:	Sotto l'autorità del governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)
Regno Unito:	Department of Trade and Industry
Malta:	Sotto l'autorità del governo di Malta: Consumer and Industrial Goods Directorate of the Malta Standards Authority

## SEZIONE III

**Organismi notificati**

Comunità europea

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I del presente allegato e che sono stati notificati a Malta ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

Malta

Organismi che sono stati designati da Malta in conformità del diritto nazionale maltese di cui alla sezione I del presente allegato e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

## SEZIONE IV

**Accordi specifici**

Clausole di salvaguardia

*A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti ai requisiti.
2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.
3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo sui risultati dell'indagine, la questione viene sottoposta al Comitato misto, il quale può decidere di far effettuare una valutazione.
5. Se il Comitato misto ritiene che la misura sia:
  - a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;
  - b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

*B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1. Se Malta ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nella sezione I del presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Comitato misto precisandone i motivi.
2. Il Comitato misto esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nella sezione I del presente allegato.
3. La Comunità europea tiene informati il Comitato misto e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.
4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

### SEZIONE I

#### Diritto comunitario e nazionale

- Diritto comunitario: Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18), modificata da ultimo dalla direttiva 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996 (GU L 236 del 18.9.1996, pag. 44).
- Diritto nazionale: L.N. 371 del 2002: dispositivi di protezione individuale, Regolamenti 2002

### SEZIONE II

#### Autorità di notifica

#### Comunità europea

- Belgio: Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale/Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
- Danimarca: Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet
- Francia: Ministère de l'emploi et de la solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5  
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP) — SQUALPI
- Germania: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
- Grecia: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Ministry of Development. General Secretariat of Industry
- Spagna: Ministerio de Ciencia y Tecnología
- Irlanda: Department of Enterprise, Trade and Employment
- Italia: Ministero delle attività produttive
- Lussemburgo: Ministère du travail (Inspection du travail et des mines)
- Paesi Bassi: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Austria: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
- Portogallo: Under the authority of the Government of Portugal:  
Instituto Português da Qualidade
- Finlandia: Sosiaali-ja terveysministeriö/Social-och hälsöförhållningsministeriet
- Svezia: Under the authority of the Government of Sweden: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)
- Regno Unito: Department of Trade and Industry
- Malta: Sotto l'autorità del governo di Malta:  
Consumer and Industrial Goods Directorate of the Malta Standards Authority

## SEZIONE III

**Organismi notificati**

Comunità europea

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati a Malta ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

Malta

Organismi che sono stati autorizzati da Malta in conformità del diritto nazionale maltese di cui alla sezione I del presente allegato e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

## SEZIONE IV

**Accordi specifici**

Le clausole di salvaguardia

*A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti ai requisiti.
2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.
3. In caso di accordo sui risultati, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
4. In caso di disaccordo sui risultati dell'indagine, la questione viene sottoposta al Comitato misto, il quale può decidere di far effettuare una valutazione.
5. Se il Comitato misto ritiene che la misura sia:
  - a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;
  - b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

*B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1. Se Malta ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nella sezione I del presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Comitato misto precisandone i motivi.
2. Il Comitato misto esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nella sezione I del presente allegato.
3. La Comunità europea tiene informati il Comitato misto e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.
4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

**APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA**

## SEZIONE I

**Diritto comunitario e nazionale**

- Diritto comunitario: Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag.1).
- Diritto nazionale: L. N. 372 del 2002: apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, Regolamenti 2002

## SEZIONE II

**Autorità di notifica**

## Comunità europea

Belgio:	Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie/Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie
Danimarca:	For electrical aspects: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Elektricitetsrådet For mechanical aspects: Beskæftigelses, Arbejdstilsynet
Francia:	Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie (DARPMI), Sous-direction de la sécurité industrielle
Germania:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Grecia:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministry of Development, General Secretariat of Industry)
Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología
Irlanda:	Department of Enterprise and Employment
Italia:	Ministero delle Attività Produttive
Lussemburgo:	Ministère de l'économie — service de l'énergie de l'Etat
Paesi Bassi:	Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Austria:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Portogallo:	Under the authority of the Government of Portugal: Instituto Português da Qualidade
Finlandia:	Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels-och industriministeriet
Svezia:	Under the authority of the Government of Sweden: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC)
Regno Unito:	Department of Trade and Industry
Malta:	Sotto l'autorità del governo di Malta: Consumer and Industrial Goods Directorate of the Malta Standards Authority

## SEZIONE III

**Organismi notificati**

## Comunità europea

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I del presente allegato e che sono stati notificati a Malta ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

## Malta

Organismi che sono stati autorizzati da Malta in conformità del diritto nazionale maltese di cui alla sezione I del presente allegato e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

## SEZIONE IV

**Accordi specifici**

## 1. Disposizioni transitorie

Ai sensi della legge maltese, i certificati rilasciati negli Stati membri della CE conformemente alle direttive 76/117/CEE, 79/196/ECE e 82/130/CEE costituiscono una prova di valutazione della conformità. Sulla base di tali certificati, l'importatore a Malta di tali prodotti rilascerà una dichiarazione di conformità del prodotto in questione ai requisiti di cui al presente paragrafo.

## 2. Clausole di salvaguardia

## A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti ai requisiti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.
3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
4. In caso di disaccordo sui risultati dell'indagine, la questione viene sottoposta al Comitato misto, il quale può decidere di far effettuare una valutazione.
5. Se il Comitato misto ritiene che la misura sia:
  - a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;
  - b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

*B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1. Se Malta ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nella sezione I del presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Comitato misto precisandone i motivi.
2. Il Comitato misto esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nella sezione I del presente allegato.
3. La Comunità europea tiene informati il Comitato misto e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.
4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

## SICUREZZA DEI GIOCATTOLI

### SEZIONE I

#### Diritto comunitario e nazionale

- Diritto comunitario: Direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag.1).
- Diritto nazionale: L.N. 373 del 2002: sicurezza dei giocattoli, Regolamenti 2002

### SEZIONE II

#### Autorità di notifica

Comunità europea:

- Belgio: Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie/Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie
- Danimarca: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Forbrugerstyrelsen
- Francia: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP) — SQUALPI
- Germania: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
- Grecia: Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministry of Development. General Secretariat of Industry)
- Spagna: Ministerio de Ciencia y Tecnología  
Instituto Nacional del Consumo
- Irlanda: Department of Enterprise and Employment
- Italia: Ministero delle Attività Produttive
- Lussemburgo: Ministère du travail et de l'emploi
- Paesi Bassi: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Austria: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
- Portogallo: Divisão de Estudos de Produtos do Instituto do Consumidor
- Finlandia: Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet
- Svezia: Under the authority of the Government of Sweden:  
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)
- Regno Unito: Department of Trade and Industry
- Malta: Sotto l'autorità del governo di Malta:  
Consumer and Industrial Goods Directorate of the Malta Standards Authority

## SEZIONE III

**Organismi notificati**

## Comunità europea

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I del presente allegato e che sono stati notificati a Malta ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

## Malta

Organismi che sono stati autorizzati da Malta in conformità del diritto nazionale maltese di cui alla sezione I del presente allegato e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

## SEZIONE IV

**Accordi specifici**

## 1. Informazioni relative al certificato e alla scheda tecnica

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 88/378/CEE, le autorità di notifica elencate alla sezione II del presente allegato possono ottenere, dietro richiesta, copia del certificato e, dietro richiesta motivata, copia della scheda tecnica nonché le relazioni su esami e test effettuati.

## 2. Notifica dei motivi di rifiuto da parte degli organismi abilitati

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 88/378/CEE, gli organismi maltesi informano le autorità di notifica del rifiuto di rilascio di un certificato. L'autorità di notifica, a sua volta, ne notifica la Commissione.

## 3. Clausole di salvaguardia

A. *Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti*

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti.
2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.
3. In caso di accordo sui risultati di tali inchieste, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
4. In caso di disaccordo, la questione viene sottoposta al Comitato misto, il quale può decidere di far effettuare una valutazione.
5. Se il Comitato misto ritiene che la misura sia:
  - a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;
  - b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. *Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1. Se Malta ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nella sezione I del presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Comitato misto precisandone i motivi.
2. Il Comitato misto esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nella sezione I del presente allegato.
3. La Comunità europea tiene informati il Comitato misto e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.
4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

## APPARECCHIATURE RADIO E APPARECCHIATURE TERMINALI DI TELECOMUNICAZIONE

### SEZIONE I

#### **Diritto comunitario e nazionale**

- Diritto comunitario: Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature radio e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag.1).
- Diritto nazionale: L.N. 374 del 2002: apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, Regolamenti 2002

### SEZIONE II

#### **Autorità di notifica**

##### Comunità europea

- Belgio: Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie/Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie
- Danimarca: IT og Telestyrelsen
- Francia: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie — Direction général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP) — SQUALPI
- Germania: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
- Grecia: Υπουργείο Ανάπτυξης. Ministry of Development
- Spagna: Ministerio de Ciencia y Tecnología
- Irlanda: Department of Public Enterprise, Communication Division
- Italia: Ministero delle Comunicazioni
- Lussemburgo: Ministère des transports
- Paesi Bassi: Minister van Economische Zaken, Agentschap Telecom
- Austria: Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
- Portogallo: Under the authority of the Government of Portugal:  
Instituto Português da Qualidade  
For EMC aspects of telecommunications and radio equipment:  
ICP — Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)
- Finlandia: Kauppa-ja teollisuusministeriö/Handels-och industriministeriet
- Svezia: Under the authority of the Government of Sweden:  
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC)
- Regno Unito: Department of Trade and Industry
- Malta: Sotto l'autorità del governo di Malta:  
Consumer and Industrial Goods Directorate of the Malta Standards Authority

### SEZIONE III

#### **Organismi notificati**

##### Comunità europea

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I del presente allegato e che sono stati notificati a Malta ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

##### Malta

Organismi che sono stati autorizzati da Malta in conformità del diritto nazionale maltese di cui alla sezione I del presente allegato e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

## SEZIONE IV

**Accordi specifici**

## 1. Autorità di sorveglianza del mercato

Conformemente alle disposizioni del presente accordo, ciascuna Parte notifica all'altra Parte le autorità territorialmente competenti incaricate di eseguire i compiti di sorveglianza relativi all'applicazione della rispettiva legislazione di cui alla sezione I del presente allegato.

## 2. Notifica delle regolamentazioni in materia di interfacce

Ciascuna Parte notifica all'altra Parte le interfacce sottoposte a regolamentazione nei rispettivi territori. Nella classificazione delle attrezzature, la Comunità terrà in debita considerazione le interfacce soggette a regolamentazione a Malta.

## 3. Applicazione dei requisiti essenziali

Se la Commissione intende adottare una decisione relativa all'applicazione di un requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 99/5/CE, Malta, in qualità di osservatore in seno al comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM), esprimerà il proprio parere prima che venga richiesto al comitato di formulare un parere formale.

## 4. Notifica di apparecchi dannosi

Se una Parte ritiene che un apparecchio dichiarato conforme alla pertinente legislazione provochi seri danni ad una rete o interferenze radio dannose, o disturbi la rete o il suo funzionamento e autorizza il gestore a rifiutare o ad interrompere il collegamento o a ritirare dal servizio tale apparecchio, tale Parte informa l'altra Parte di tale autorizzazione.

## 5. Clausole di salvaguardia

*A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.
2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.
3. In caso di accordo le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
4. In caso di disaccordo sui risultati dell'indagine, la questione viene sottoposta al Comitato misto, il quale può decidere di far effettuare una valutazione.
5. Se il Comitato misto ritiene che la misura sia:
  - a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;
  - b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

*B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1. Se Malta ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nella sezione I del presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Comitato misto precisandone i motivi.
2. Il Comitato misto esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nella sezione I del presente allegato.
3. La Comunità europea tiene informati il Comitato misto e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.
4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

- C. *Clausola di salvaguardia relativa ad apparecchiature radio a norma non destinate all'utilizzo entro lo spettro delle radiofrequenze di una delle Parti*
1. Se uno Stato membro o Malta adotta una qualsiasi misura allo scopo di vietare o limitare il collocamento sul proprio mercato e/o chiedere il ritiro dal proprio mercato di apparecchiature radio, compresi tipi di apparecchiature radio, che hanno causato o che si presume ragionevolmente causeranno in futuro interferenze dannose, comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati sulle bande di frequenza nazionali assegnate, tale Parte ne informa l'altra Parte, precisandone i motivi.
  2. Se, dopo tale comunicazione, l'altra Parte ritiene che la misura sia ingiustificata, e se tali problemi non possono essere risolti in modo soddisfacente per entrambe le Parti, queste possono consultare il Comitato misto in merito alla misura, precisandone i motivi.
  3. Se, dopo la consultazione, il Comitato misto ritiene che la misura sia:
    - a) giustificata, esso provvede ad informarne immediatamente la Parte che ha preso l'iniziativa e l'altra Parte.
    - b) ingiustificata, esso provvede ad informarne immediatamente la Parte che ha adottato la misura e a chiedere la revoca di quest'ultima.
-

**DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULLA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI MALTESI ALLE RIUNIONI DI COMITATO**

Nell'intento di migliorare la comprensione degli aspetti pratici dell'applicazione dell'acquis comunitario, la Comunità europea invita Malta a partecipare, alle seguenti condizioni, alle riunioni dei comitati istituiti o citati dalla normativa comunitaria riguardante le macchine, gli ascensori, le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, i dispositivi di protezione individuale (DPI) e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX), sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica.

La partecipazione è limitata alle riunioni o alle loro parti in cui si discute dell'applicazione dell'acquis; essa non comporta la partecipazione alle riunioni durante le quali vengono preparati e formulati i pareri sui poteri di attuazione o di gestione demandati alla Commissione dal Consiglio.

L'invito può essere esteso, decidendo caso per caso, a gruppi di esperti riuniti dalla Commissione europea.

---

**DICHIARAZIONE DI MALTA SULL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI PRODOTTI SOGGETTI ALLA LEGISLAZIONE MALTESE CHE RECEPISCE LA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

1. Malta specificherà con dei provvedimenti normativi, per tutti i settori rientranti nell'accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione di prodotti industriali nella legislazione maltese che recepisce la legislazione comunitaria relativa all'immissione in commercio di prodotti, che il riferimento all'immissione in commercio di prodotti vale altresì per l'immissione in commercio di prodotti in qualunque punto del territorio della Comunità o di Malta.
  2. I provvedimenti normativi avranno effetto dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali.
-

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2003

**relativa alla misura d'aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di porti turistici non aventi scopo di lucro nei Paesi Bassi**

[notificata con il numero C(2003) 3890]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/114/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli<sup>(1)</sup>, e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

### I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera in data 1° marzo 2001, alla Commissione è pervenuta una denuncia relativa a un'eventuale distorsione della concorrenza tra porti per imbarcazioni da diporto (porti turistici) nei Paesi Bassi. I porti turistici olandesi sono gestiti sia da organizzazioni senza scopo di lucro (di solito circoli velici) che da imprese private. Secondo il denunciante, parecchi di detti porti avrebbero fruito di aiuti di Stato per la costruzione o la manutenzione di ormeggi. Grazie a ciò questi possono, ad esempio, offrire in affitto ai turisti di passaggio posti di ormeggio per le loro imbarcazioni da diporto a prezzi inferiori.

(2) Inizialmente la denuncia riguardava un solo progetto ad Enkhuizen, il cosiddetto progetto Gependam, nell'ambito del quale, secondo il denunciante, il circolo velico locale avrebbe ricevuto aiuti sotto forma di un prezzo d'acquisto eccessivamente basso per una data superficie acquatica. Con lettera dell'11 aprile 2001 (D/51551) la Commissione ha chiesto alle autorità olandesi chiarimenti in merito al caso, cui esse hanno risposto con lettera del 24 maggio 2001.

(3) Informato della suddetta corrispondenza, nel corso del 2001 il denunciante ha trasmesso più volte ulteriori informazioni su questo e su altri sei casi. Con lettera in data 11 febbraio 2002 (D/50569) la Commissione ha chiesto alle autorità olandesi informazioni dettagliate in merito a questi sette casi.

(4) Su richiesta delle autorità olandesi, il 3 maggio 2002 si è tenuta una riunione bilaterale fra di esse e i servizi della Commissione. Le autorità olandesi hanno risposto alle domande poste e trasmesso ulteriori informazioni (relazioni) il 10 luglio 2002 e il 2 agosto 2002.

(5) Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha preparato un quadro d'insieme dei sette casi in questione, e l'ha inviato al denunciante con lettera dell'8 agosto 2002. In tale quadro d'insieme è stata operata una distinzione fra tre casi che potevano configurare un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, e quattro casi che la Commissione non ha considerato aiuti di Stato ai sensi di tale articolo. Con lettera del 3 settembre 2002 il denunciante ha espresso il proprio accordo sul quadro elaborato dalla Commissione e ha fornito informazioni supplementari sui tre casi restanti.

(6) Con lettera del 5 febbraio 2003 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito ai tre casi restanti. Con lettera del 22 aprile 2003 le autorità olandesi hanno trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni e altre informazioni.

(7) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata il 22 marzo 2003 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito.

<sup>(1)</sup> GU C 69 del 22.3.2003, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU C 69 del 22.3.2003, pag. 4.

- (8) Con lettera del 16 aprile 2003 la Commissione ha ricevuto una risposta da parte del denunciante, che non conteneva alcuna informazione nuova o fatti rilevanti aggiuntivi. In relazione all'avvio del procedimento formale d'esame la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione da terzi.

## II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PRESUNTO AIUTO

- (9) La Commissione ha avviato un'indagine approfondita sui tre porti turistici di Enkhuizen, Nijkerk e Wieringermeer.

### A. Enkhuizen

- (10) Nel 1998 il comune di Enkhuizen ha deciso di costruire un nuovo porto per piccole e grosse imbarcazioni da diporto. Per la costruzione di questo nuovo porto l'esistente accesso al circolo velico KNZ&RV doveva essere chiuso. Come compensazione per questa chiusura il comune ha adottato tre misure:

- a) il comune ha provveduto ad approntare un ingresso del porticciolo per KNZ&RV in un luogo vicino;
- b) secondo il comune, a causa del nuovo accesso le imbarcazioni di passaggio erano costrette a effettuare una deviazione per raggiungere il porticciolo di KNZ&RV. Secondo una relazione indipendente (commissionata dal comune), la deviazione porta nel giro di tredici anni a un calo del 10 % del numero di imbarcazioni di passaggio che si fermano al porto, con una perdita di introiti complessiva stimata a 80 700 EUR. Come compensazione per questa perdita il comune ha dragato una parte della zona vicina al porticciolo esistente, per dare al circolo l'opportunità di costruire a proprie spese, successivamente, 105 punti di ormeggio. Le autorità olandesi hanno presentato una relazione indipendente in cui i costi del dragaggio del futuro porticciolo vengono confrontati ai costi della compensazione della perdita di introiti come conseguenza della deviazione che devono effettuare le imbarcazioni di passaggio. I costi complessivi del dragaggio figurano come pari a 96 655 EUR, il che corrisponde circa alla somma della perdita di introiti come conseguenza della deviazione.
- c) Il circolo velico KNZ&RV ha ottenuto infine l'opportunità di acquistare dal comune la superficie dragata (26 000 m<sup>2</sup>) per lo stesso prezzo al m<sup>2</sup> che il comune aveva pagato allo Stato nel 1998 per la stessa zona. Questo prezzo al m<sup>2</sup> era stato stabilito in una relazione di valutazione indipendente del 30 marzo 1998, in cui il perito concludeva che questa

superficie, gran parte della quale appartenente al lago dell'Ijsselmeer, non aveva alcun valore economico. Secondo le autorità olandesi, i periti olandesi in questo caso partono da un valore base di 0,45 EUR al m<sup>2</sup>. La superficie (acquatica) totale acquistata dal circolo velico essendo pari a 26 000 m<sup>2</sup>, il prezzo d'acquisto complessivo è risultato di 11 700 EUR (26 000 x 0,45).

- (11) Secondo il denunciante, per una superficie acquatica in questa zona, destinata a un porto turistico, il prezzo di vendita medio è di circa 15 EUR al m<sup>2</sup>. Dato che la superficie è stata venduta al circolo velico allo scopo di crearvi successivamente punti di ormeggio, il proprietario (cioè il comune) era al corrente della futura destinazione dell'area. Di conseguenza il comune avrebbe dovuto essere consapevole del suo valore economico. Secondo il denunciante questa superficie acquatica ha un valore di 390 000 EUR (26 000 x 15).

### B. Nijkerk

- (12) Il comune di Nijkerk era il proprietario di un porto turistico locale costruito nel 1966. Tale porto è stato privatizzato nel 2000 e venduto al locatario, il circolo velico locale De Zuidwal. Nel 1998 il porto era stato stimato da un esperto locale a 417 477 EUR. Questo prezzo stimato era basato sul presupposto che il porto turistico non fosse inquinato, fosse ben mantenuto e fosse affittato (in assenza di quest'ultima condizione la stima ammontava a 521 847 EUR).
- (13) Il porto era tuttavia inquinato e lo stato di manutenzione molto arretrato. Nel contratto di compravendita del 27 marzo 2000 fra il comune e il circolo velico, questo ha acconsentito ad assumersi tutti i costi per il risanamento dell'acqua e per i lavori di manutenzione necessari per le infrastrutture del porto. Il comune ha valutato tali costi di manutenzione nel 2000 a 272 268 EUR, e i costi di risanamento a 145 201 EUR. Tali valutazioni sono state effettuate da funzionari del comune sulla base della loro esperienza pratica. Il comune ha sottratto tali costi dal valore stimato del porto, cosa che ha portato a un prezzo d'acquisto di 0,45 EUR (1 fiorino) per l'intero porto.
- (14) Dopo la richiesta di chiarimenti fatta pervenire dalla Commissione con lettera dell'11 febbraio 2002, le autorità olandesi hanno commissionato una nuova valutazione indipendente dei costi della manutenzione arretrata e del risanamento. Nella relazione del 20 luglio 2002 i primi figurano come stimati a 200 000 EUR, e i secondi a 600 000 EUR.

**C. Wieringermeer**

- (15) Nel 2000 il comune di Wieringermeer ha venduto della superficie acquatica e terreni alla società Jachtwerf Jongert BV. Con lettera del 10 luglio 2002 le autorità olandesi hanno fornito il seguente quadro del valore stimato delle aree interessate e del prezzo di vendita effettivo:

Valore stimato del terreno: 5 719 854 EUR (84 028 m<sup>2</sup> a 64,07 EUR/m<sup>2</sup>)

Valore stimato della superficie acquatica: + 105 211 EUR (69 031 m<sup>2</sup> a 1,51 EUR/m<sup>2</sup>)

Valore stimato complessivo: 5 825 065 EUR

Prezzo di vendita complessivo: 7 636 147 EUR

Differenza fra il prezzo di vendita e la valutazione: 1 811 082 EUR

**III. MOTIVI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

- (16) La Commissione ritiene che le attività dei porti turistici siano da inquadrare come delle normali attività economiche nell'ambito del settore turistico. Nella decisione della Commissione del 7 gennaio 2000 [N 582/99 — Italia, «Marina di Stabia SpA»<sup>(1)</sup>], la Commissione ha concluso che in questo specifico caso i fondi pubblici stanziati per il porto turistico ne rafforzano la posizione rispetto agli altri porti turistici concorrenti degli altri Stati membri.
- (17) La presunta sovvenzione ai porti turistici in oggetto è finanziata con risorse statali. Ricorrono pertanto due dei quattro criteri che configurano un aiuto di Stato, ossia l'utilizzo di risorse statali e la selettività.
- (18) Riguardo al concetto di «vantaggio», nella sua decisione di avvio del procedimento la Commissione ha dichiarato quanto esposto in appresso.

**A. Enkhuizen**

- (19) La Commissione ritiene che il nuovo ingresso al porto turistico debba essere considerato come una compensazione a livello di infrastruttura, da parte del comune, per la chiusura del precedente accesso. Questa misura non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione considera il dragaggio come una misura di compensazione della stimata perdita di introiti in conseguenza della chiusura del precedente accesso da parte delle autorità locali. Neanche questa misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (20) La Commissione non esclude invece l'esistenza di elementi di aiuto di Stato nella vendita, da parte del comune, della superficie acquatica al circolo velico. Sulla

base delle informazioni fornite dalle autorità olandesi e dal denunciante, la Commissione non può escludere una tale componente di aiuto di Stato, visto il prezzo pagato per l'area (11 700 EUR) e il suo presunto valore (390 000 EUR). La differenza fra questi importi è pari a 378 300 EUR, il che supera il tetto stabilito dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») <sup>(2)</sup>. Il vantaggio per il circolo velico KNZ&RV viene pertanto stimato a 378 300 EUR.

**B. Nijkerk**

- (21) Per quanto riguarda la manutenzione arretrata, la Commissione concorda con la relazione di valutazione indipendente e con la riduzione di 200 000 EUR dal valore stimato del porto nel 1998.
- (22) Quanto ai costi di risanamento, le autorità olandesi hanno operato una distinzione fra quelli relativi al vicino canale («Arkervaart») e quelli riguardanti il porto. Secondo le autorità olandesi il canale è collegato al porto e viene inquinato da diversi utenti che col porto non hanno nulla a che fare. Esse hanno quindi deciso che il circolo velico non è responsabile di alcun inquinamento, neanche quello del porto turistico. Quando, nel corso del 2002, è apparso che i costi per il risanamento erano molto elevati, il comune ha deciso di assumerne a proprio carico il 25 %. Di conseguenza per i costi di risanamento il circolo velico pagherà 450 000 EUR. Secondo le autorità olandesi, il contratto di compravendita ha quindi portato il circolo velico a esborsare un importo supplementare (ossia 200 000 + 450 000 — 417 477 = 232 522 EUR).
- (23) Per quanto riguarda i costi del risanamento, la Commissione nutre dubbi sul fatto che il principio «chi inquina paga» sia stato applicato correttamente nella fattispecie. Di regola il circolo velico De Zuidwal è responsabile (e deve rispondere) dell'inquinamento del suo porticciolo. Secondo tale principio il porto avrebbe dovuto essere venduto per (417 477 — 200 000 =) 217 477 EUR. Il vantaggio stimato per il circolo velico De Zuidwal ammonta pertanto a 217 477 EUR.

**C. Wieringermeer**

- (24) Nella sua prima valutazione la Commissione ha concluso che il prezzo del terreno risultava adeguato, dato che nella relazione di valutazione figurano diversi riferimenti per prezzi di terreni raffrontabili. Il valore stimato della superficie acquatica (in totale 69 731 m<sup>2</sup>), per un prezzo di 1,51 EUR al m<sup>2</sup>, è sembrato al di sotto del prezzo di mercato. La relazione di valutazione non contiene alcun riferimento o altro chiarimento relativamente a tale valore stimato.

<sup>(1)</sup> GU C 40 del 12.2.2000, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

- (25) Il problema della compensazione eccessiva si presenterebbe tuttavia solo se il valore della superficie acquatica ammontasse a più di 29,21 EUR al m<sup>2</sup> <sup>(1)</sup>. Dato che questa soglia è piuttosto elevata, in base alle cifre attuali non si presume che vi sia una compensazione eccessiva. Con lettera dell'8 agosto 2002 la Commissione ha quindi informato il denunciante che non è stata trovata alcuna prova di aiuto concesso illegalmente.
- (26) Con lettera del 3 settembre 2002 il denunciante ha comunicato alla Commissione che il comune ha creato l'area di terreno nell'Ijsselmeer in modo artificiale, operazione estremamente costosa. I costi della bonifica sono ammontati a 9 892 409 EUR. Essendo l'area stata creata meno di tre anni prima della vendita, il comportamento delle autorità comunali sembra in contrasto con il capitolo II, paragrafo 2, lettera d), della comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità <sup>(2)</sup>.
- (27) Per quanto riguarda l'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri (quarto criterio per gli aiuti di Stato contemplato all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE), la Commissione ha riconosciuto che le attività dei porti turistici in causa possono essere considerate alquanto marginali.
- (28) Nella sua decisione di avvio del procedimento la Commissione non ha potuto tuttavia escludere a priori un'eventuale incidenza, non foss'altro che per la mobilità delle imbarcazioni da diporto.
- (29) La Commissione ha dovuto pertanto avviare il procedimento formale d'esame, visto che l'indagine iniziale non ha permesso di dissipare le perplessità sollevate circa la qualificazione della misura in esame quale aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. A tale riguardo la Commissione ha cercato dati specifici per ciascuno dei porti interessati e in generale per il settore dei porti turistici olandese, sulla parte del fatturato annuo generato da punti di ormeggio fissi o provvisori per imbarcazioni di Stati membri diversi dai Paesi Bassi.
- (30) Per quanto riguarda la compatibilità di tale aiuto, non sembra che si possa applicare alcuna delle disposizioni derogatorie previste dal trattato CE. Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, lettere b) o d), non hanno palesemente alcuna attinenza con il caso in esame. Le autorità olandesi non hanno inoltre dichiarato che l'aiuto aveva la finalità di favorire lo sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, e anche la Commissione non ritiene che fosse questo il caso <sup>(3)</sup>. L'aiuto non è apparentemente volto a promuovere la realizzazione di un obiettivo comunitario orizzontale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c),

come la ricerca e sviluppo, l'occupazione, l'istruzione, l'ambiente, le piccole e medie imprese o gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione ai sensi delle relative discipline e orientamenti. Da ultimo, la Commissione non reputa corretto favorire lo sviluppo del settore dei porti turistici avvalendosi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

#### IV. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (31) La Commissione ha ricevuto una lettera del denunciante, datata 16 aprile 2003, non contenente alcun dato nuovo o fatto aggiuntivo sui tre porti turistici interessati. Non ha inoltre ricevuto alcuna osservazione da terzi.

#### V. COMMENTI DEI PAESI BASSI

- (32) Le autorità olandesi hanno risposto con lettera del 22 aprile 2003, adducendo due argomentazioni riguardo all'avvio del procedimento.
- (33) In primo luogo le autorità olandesi ritengono che non si configuri alcun vantaggio, poiché l'aiuto finanziario statale (nella misura in cui di ciò si tratti) è minimo e rientra nella soglia de minimis. A sostegno di tale posizione hanno fornito dati supplementari.
- (34) Le autorità olandesi ritengono poi che, anche qualora l'aiuto statale sia superiore alla soglia de minimis, esso non incide sugli scambi, e non si configura quindi alcun aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. A tale riguardo hanno fornito informazioni statistiche sui mercati dei porti turistici olandesi ed europei.
- (35) Per quanto riguarda Enkhuizen, le autorità olandesi rimangono dell'opinione che il valore addotto della superficie acquatica era di 0,45 EUR/m<sup>2</sup>, sulla base della relazione di valutazione indipendente del 30 marzo 1998 (in cui il perito concludeva che l'area non aveva alcun valore economico, ragione per cui veniva calcolato un valore di base di 1 NLG/m<sup>2</sup>). Le autorità olandesi non hanno contestato gli altri indicatori economici.
- (36) Le autorità olandesi hanno inoltre fornito informazioni statistiche complementari sul porto turistico di Enkhuizen. Si tratta di cifre del 2002:

Numero complessivo di ormeggi:	235
Fatturato anno derivante dagli ormeggi fissi:	257 500 EUR
Percentuale di ormeggi fissi utilizzati da stranieri:	10 %
Fatturato annuo derivante dagli ormeggi giornalieri:	58 164 EUR
Percentuale di ormeggi giornalieri utilizzati da stranieri:	30 %

<sup>(1)</sup>  $\frac{7\,636\,147\text{ EUR} - 5\,719\,854\text{ EUR}}{2\,016\,293\text{ EUR}} = 0,45\text{ EUR/m}^2$  (valutazione del terreno)  
 $\frac{1\,916\,293\text{ EUR} + 100\,000\text{ EUR}}{2\,016\,293\text{ EUR}} = 1,09\text{ EUR/m}^2$  (de minimis)  
 $\frac{2\,016\,293\text{ EUR}}{69\,031\text{ m}^2} = 29,21\text{ EUR/m}^2$

<sup>(2)</sup> GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Nei Paesi Bassi non vi sono regioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

- (37) Per quanto riguarda il porto turistico di Nijkerk, le autorità olandesi rimangono del parere che il circolo velico non debba rispondere dell'inquinamento, neanche nel porto. La fanghiglia trovata nel porto è della stessa natura di quella rinvenuta nel vicino canale (Arkervaart), e non è quindi dimostrato che il porto venga inquinato dai suoi utenti.
- (38) Le autorità olandesi ritengono inoltre che il prezzo al quale un porto turistico viene venduto al locatario esistente debba essere uguale al prezzo di mercato per un bene locato. Secondo le autorità olandesi occorre ragionare dal punto di vista del comune: non vi è alcuna differenza fra la vendita del porto al locatario e la vendita, con locatario, a un nuovo proprietario. In entrambi i casi il comune otterrebbe lo stesso prezzo, e sarebbe quindi ingiusto chiedere al circolo velico un prezzo più elevato.
- (39) Le autorità olandesi hanno poi fornito informazioni statistiche complementari sul porto turistico di Nijkerk. Si tratta di cifre del 2002:

Fatturato anno derivante dagli ormeggi fissi: 117 000 EUR

Percentuale di ormeggi fissi utilizzati da stranieri: 0 %

Fatturato annuo derivante dagli ormeggi giornalieri: 3 000 EUR

Percentuale di ormeggi giornalieri utilizzati da stranieri: 10 %

- (40) Quanto a Wieringermeer, le autorità olandesi concordano sul fatto che i costi per creare artificialmente l'area di terreno dal lago sono ammontati a 9 892 409 EUR. Secondo le autorità olandesi questi costi non comprendono solo le spese di costruzione del futuro porticciolo, ma anche quelle per i lavori di infrastruttura come bacini acquatici, fognature, strade, ecc. I costi complessivi per i lavori d'infrastruttura ammontavano a 4 559 248 EUR; i costi netti per la costruzione del porto erano quindi pari a 5 333 161 EUR. Il prezzo complessivo d'acquisto è stato ampiamente superiore a questi costi di costruzione, cosicché le autorità olandesi concludono che il presunto beneficiario non abbia ricevuto alcun vantaggio. Su questo porto turistico le autorità olandesi non hanno potuto fornire alcuna informazione statistica, poiché non è stato ancora costruito.

## VI. VALUTAZIONE DELLA MISURA

- (41) Perché una misura sia considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, devono ricorrere contemporaneamente quattro criteri. La misura

deve favorire talune imprese (o talune produzioni), deve essere selettiva, deve essere concessa mediante risorse statali e deve incidere sugli scambi fra Stati membri. Nella fattispecie le misure sono chiaramente finanziate con risorse di bilancio delle autorità locali e riguardano tre porti turistici specifici. Risultano quindi chiaramente ricorrere sia il criterio relativo alle risorse che quello della selettività.

- (42) Per quanto riguarda il criterio relativo al vantaggio ottenuto, la Commissione è giunta ai risultati esposti in appresso.

### A. Enkhuizen

- (43) La Commissione ritiene inverosimile che il basso valore della superficie acquatica indicato dalle autorità olandesi sia congruo. Se la destinazione locale della superficie acquatica è un porto turistico, tale superficie ha un valore di mercato e non può essere considerata priva di valore. Secondo la lettera delle autorità olandesi del 22 aprile 2003, il mercato olandese dei porti turistici è molto competitivo, e in questa zona dei Paesi Bassi vi è una grossa richiesta di ormeggi. Il prezzo d'acquisto della superficie acquatica rimane quindi contestabile. La divergenza d'opinioni riguarda una somma di 378 300 EUR, che costituiscono la maggior parte del presunto aiuto. La Commissione non può pertanto escludere che la misura abbia conferito un vantaggio al porto di Enkhuizen.

### B. Nijkerk

- (44) Non è disponibile nessuna precisa relazione di valutazione sull'inquinamento nel porto di Nijkerk, e non è chiaro in che misura il circolo velico sia responsabile o possa essere reso responsabile per l'inquinamento (o una parte di esso). È altamente dubitabile che il circolo velico non debba affatto rispondere di tale aspetto.
- (45) La Commissione non concorda con le autorità olandesi sul fatto che il porto sia stato venduto al locatario al prezzo di un bene locato. In fondo grazie a questo acquisto De Zuidwal ha ottenuto l'uso del porto senza alcuna spesa. Il circolo velico avrebbe potuto vendere immediatamente il porto e realizzare un guadagno di 95 370 EUR (cioè la differenza fra i due prezzi stimati, con e senza locatario).
- (46) La Commissione continua perciò a nutrire dubbi sull'aspetto della responsabilità, e sul valore del prezzo d'acquisto del porticciolo. La divergenza d'opinioni riguarda la somma di 312 847 EUR, che costituisce tutto il presunto aiuto di Stato. La Commissione non può pertanto escludere che la misura abbia conferito un vantaggio al porto di Enkhuizen.

### C. Wieringermeer

- (47) Sul porto di Wieringermeer le autorità olandesi hanno fornito sufficienti informazioni supplementari che hanno portato alla conclusione che non si configura alcun vantaggio. I costi per la costruzione del porto più il prezzo della superficie acquatica sono di molto inferiori al prezzo d'acquisto. Per esservi un aiuto di più di 100 000 EUR, il valore della superficie acquatica avrebbe dovuto essere superiore a 34,84 EUR/m<sup>2</sup>, cifra chiaramente troppo alta <sup>(1)</sup>. Poiché non viene conferito alcun vantaggio la vendita di questo porto turistico non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.
- (48) Per quanto riguarda gli altri due porti (Enkhuizen e Nijkerk), la Commissione ha esaminato il criterio relativo all'incidenza sugli scambi commerciali. Un caso di riferimento a questo riguardo è la decisione della Commissione relativa alla piscina ricreativa di Dorsten <sup>(2)</sup>. In questo caso la Commissione ha ritenuto che fossero gli abitanti della città e dei dintorni a usufruire dell'infrastruttura. La Commissione ha poi operato una chiara distinzione fra questa forma di aiuto e l'aiuto per favorire grandi parchi tematici orientati verso il mercato nazionale o addirittura internazionale, e per i quali viene fatta pubblicità molto al di fuori della zona in cui si trovano. La Commissione ha concluso che, per la loro natura, le misure di aiuto a favore di infrastrutture dirette ad attirare visitatori esteri comportano un'alta possibilità di influenza sugli scambi fra Stati membri. Nel caso della piscina di Dorsten la Commissione ha ritenuto che non sussistesse l'eventualità che gli scambi intracomunitari venissero compromessi. Il sussidio annuale per il gestore privato della piscina di Dorsten non costituiva pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (49) Nei Paesi Bassi vi sono circa 203 000 punti di ormeggio in circa 1 200 porti turistici. Il numero complessivo di imbarcazioni da diporto nei Paesi Bassi viene stimato a 375 000. Il numero complessivo di imbarcazioni da diporto nella Comunità ammonta almeno a 5 milioni. Vi sono più di 10 000 porti turistici nella Comunità, che contano più di 1,5 milioni di punti di ormeggio (non tutti i punti di ormeggio si trovano nei porti) <sup>(3)</sup>. La maggior parte delle imbarcazioni da diporto non hanno quindi alcun punto di ormeggio, ma sono tratte a riva o messe alla fonda.
- (50) Il porticciolo di Nijkerk ha 200 punti di ormeggio, di cui in media solo lo 0,25 % viene utilizzato da turisti stranieri, cosa che rappresenta una percentuale insignificante sul mercato nazionale degli ormeggi. La Commissione conclude pertanto che il porto di Nijkerk viene utilizzato

dagli abitanti del paese e dei dintorni e non mira ad attirare visitatori stranieri. L'aiuto non impedisce a sua volta agli abitanti di Nijkerk di utilizzare porti turistici al di fuori dei Paesi Bassi. E anche se ciò avvenisse, visto il numero di abitanti di Nijkerk (meno di 40 000), pure in questo caso l'influenza sugli scambi sarebbe trascurabile. Va infine constatato che il fatturato annuo del porto di Nijkerk ammonta a 120 000 EUR. L'aiuto ad esso concesso, nella misura in cui di aiuto si tratti, non incide pertanto sugli scambi e non costituisce quindi un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

- (51) Nel porto di Enkhuizen il 14 % in media degli ormeggi viene utilizzato da turisti internazionali <sup>(4)</sup>. I 235 ormeggi di Enkhuizen rappresentano solo lo 0,15 % del mercato degli ormeggi olandese, e lo 0,016 % del mercato degli ormeggi comunitario. L'impatto del porto di Enkhuizen sul mercato dei porti turistici è quindi molto limitato.
- (52) È inoltre importante distinguere fra punti di ormeggio fissi e punti di ormeggio giornalieri. L'impatto sugli scambi come conseguenza dell'aiuto, nella misura in cui di ciò si tratti, si fa sentire probabilmente soprattutto a livello degli ormeggi fissi.
- a) È essenzialmente per quanto riguarda gli ormeggi fissi che l'utente ha realmente la scelta fra il porto di Enkhuizen o un porto estero, quando il proprietario (internazionale) o locatario a lungo termine di un'imbarcazione sceglie, prima della stagione o al suo inizio, in quale porto vuole ormeggiare. A tale riguardo va osservato che la percentuale di ormeggi fissi di utenti stranieri a Enkhuizen ammonta solo al 10 %. Il fatturato medio annuo per ormeggio fisso (meno di 1000 EUR) è inoltre piuttosto basso rispetto ai costi di manutenzione, trasporto, finanziamento e ammortamento delle imbarcazioni da diporto, e rispetto agli altri costi di una vacanza in barca;
- b) l'impatto sugli scambi di un aiuto per gli ormeggi giornalieri è per sua natura molto limitato. Un proprietario o locatario (internazionale) di un'imbarcazione utilizza il porto del posto in cui si trova in un determinato giorno e momento, e che appare adeguato tenuto conto della stazza e del pescaggio dell'imbarcazione. La sua scelta è spesso molto limitata. Nella fattispecie, il fatturato del porto di Enkhuizen per tutti gli ormeggi giornalieri è solo il 18 % del suo fatturato totale, di cui solo il 30 % deriva da turisti internazionali.
- (53) Va infine osservato che il fatturato annuo del porto di Enkhuizen ammonta a 316 000 EUR.

<sup>(1)</sup> 7 636 147 EUR - 5 333 161 EUR (costi di costruzione) = 2 302 986 EUR + 100 000 EUR (de minimis) = 2 402 986 EUR. 2 402 986 EUR/69 031 m<sup>2</sup> = 34,8 EUR/m<sup>2</sup>.

<sup>(2)</sup> Decisione della Commissione del 21.12.2000 nel caso N 258/2000 — Germania (Piscina ricreativa di Dorsten), GU C 172 del 16.6.2001, pag. 16.

<sup>(3)</sup> Queste cifre provengono da Icomia (International Council of Marine Industry Organisations, cfr. anche <http://www.icomia.com>), e dalla relazione «La nautica in cifre» dell'UCINA (Unione nazionale cantieri e industrie nautiche ed affini, cfr. anche <http://www.ucina.it>). Non sono disponibili statistiche precise, e si tratta quindi di stime approssimative.

<sup>(4)</sup> Media ponderata fra gli ormeggi fissi e gli ormeggi giornalieri.

- (54) Da quanto sopra esposto deriva che l'aiuto al porto turistico di Enkhuizen, nella misura in cui di ciò si tratti, non incide sugli scambi e non costituisce quindi un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (55) La Commissione conclude pertanto che, benché non possa essere esclusa una certa distorsione della concorrenza (locale), l'aiuto, nella misura in cui si tratti di questo, non incide sugli scambi ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. In particolare, nei casi in oggetto, anche come conseguenza dell'ubicazione geografica dei porti, della loro dimensione relativamente limitata e dell'importo relativamente basso dell'aiuto di Stato in rapporto al numero di ormeggi offerti, non ci si può ragionevolmente aspettare che quest'aiuto possa spingere proprietari di imbarcazioni da diporto di altri Stati membri ad avvalersi dei punti di ormeggio fissi o giornalieri di questi porti invece di quelli in altri Stati membri.
- (56) Ciò non è in contrasto con l'attuale giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee sugli effetti sugli scambi fra Stati membri. Nella causa *Tubemeuse* <sup>(1)</sup>, la Corte di giustizia ha statuito che «(...) le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri». Ciò non significa che la dimensione trascurabile di un'impresa, insieme ad altre caratteristiche del caso, non possa portare alla conclusione che l'aiuto di Stato concesso a tale impresa non incida sugli scambi intracomunitari.
- (57) Analogamente, nella causa *Vlaams Gewest* <sup>(2)</sup>, il Tribunale di primo grado ha statuito che «il divieto ex art. 92, n. 1, del trattato si applica a qualsiasi aiuto che falsi o minacci di falsare la concorrenza, indipendentemente dall'importo, qualora <sup>(3)</sup> incida sugli scambi fra Stati membri».
- (58) Le conclusioni della Commissione, infine, non sono in contrasto con la sua propria prassi in materia di porti turistici. A tale riguardo va sottolineato che la comunicazione della Commissione del 7 gennaio 2001, citata al considerando 16, riguardava un porto di dimensioni

molto superiori a quelle di Nijkerk ed Enkhuizen, per il quale ai sensi della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento <sup>(4)</sup> era stata trasmessa una notifica.

- (59) La Commissione ritiene che sia sufficientemente accertato che nella fattispecie gli scambi fra Stati membri non sono compromessi. Il settore dei porti turistici olandese sta inoltre affrontando attualmente problemi di sovraccapacità, ma ciò non avviene a livello della Comunità, dove il mercato è in espansione.

#### VII. CONCLUSIONE

- (60) La Commissione conclude che per i porti turistici olandesi in questione non si configura alcun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Per il porto turistico di Wieringermeer non si configura alcun vantaggio. Quanto ai porti turistici di Enkhuizen e Nijkerk, la misura non incide sugli scambi fra Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Le misure alle quali i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore dei porti turistici senza scopo di lucro di Enkhuizen, Nijkerk e Wieringermeer non costituiscono un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

#### Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> Sentenza della Corte del 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. 1990, pag. I-959. Cfr. anche la sentenza della Corte del 14 settembre 1994, cause da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103.

<sup>(2)</sup> Sentenza del Tribunale di primo grado del 30 aprile 1998, causa T-214/95, Vlaams Gewest/Commissione punti 46, 49 e 50, Racc. 1998, pag. II-717.

<sup>(3)</sup> Il corsivo è nostro.

<sup>(4)</sup> GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 dicembre 2003**  
**relativa al regime di aiuti del Thüringer Industriebeteiligungsfonds**

[notificata con il numero C(2003) 4495]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/115/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni <sup>(1)</sup> e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) Dopo l'esame delle relazioni annuali del Thüringer Industriebeteiligungsfonds (fondo di partecipazione industriale del Land Turingia — in appresso «fondo TIB»), la Commissione ha espresso dei dubbi sulla conformità delle attività del fondo TIB alla decisione della Commissione del 9 agosto 1994 relativa al regime di aiuti del fondo TIB (aiuto di Stato N 183/94). La Commissione ha quindi avviato il procedimento NN 120/98 e ha ingiunto al governo tedesco di fornirle tutte le informazioni utili (lettera del 30 dicembre 1998). Poiché il governo tedesco non ha fornito le informazioni richieste, la Commissione, con lettera del 15 marzo 1999, ha informato le autorità tedesche della sua decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.
- (2) Con lettera del 17 novembre 1997, il governo tedesco ha inoltre notificato alla Commissione precisazioni e modificazioni relative al regime di aiuti già autorizzato dalla Commissione per un periodo di dieci anni, con il numero N 183/1994. Con lettera del 29 gennaio 1998, il governo tedesco ha trasmesso un complemento di notifica. La Commissione nutrivava dubbi sull'efficacia del controllo del fondo TIB da parte del Land. Con lettera del 15 marzo 1999 (cfr. punto 1), è stata notificata al governo tedesco la decisione della Commissione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE anche in relazione a questo aspetto.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito.

(4) Le osservazioni pervenute sono state trasmesse alle autorità tedesche.

(5) Con fax del 24 ottobre 2003, il governo tedesco ha ritirato la sua notifica del 17 novembre 1997.

**2. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI**

(6) Solo il fondo TBI ha inviato osservazioni con lettera del 31 maggio 1999.

**3. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE**

- (7) Il procedimento in oggetto riguarda due aspetti che vanno tenuti distinti. Si tratta, da un lato, della presunta attuazione abusiva della decisione della Commissione del 9 agosto 1994 relativa al regime di aiuti del fondo TIB e, dall'altro, della notifica di un regime di aiuti migliorato, ed in parte modificato, per le attività del fondo TIB. Poiché le autorità tedesche hanno ritirato la notifica in questione, il procedimento dovrebbe essere dichiarato chiuso ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato <sup>(3)</sup>.
- (8) Per quanto riguarda la presunta attuazione abusiva della decisione della Commissione del 1994, il periodo preso in esame va dal 9 agosto 1994 (notifica alle autorità tedesche della decisione della Commissione relativa al procedimento N 184/94) fino al 15 marzo 1999 (notifica alle autorità tedesche della decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale) (cfr. punto 4 della decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale). Diverse imprese sono espressamente menzionate nella decisione di avvio del procedimento della Commissione. In relazione a tali imprese, la Commissione ha esaminato la compatibilità delle attività del fondo TIB con il mercato comune nell'ambito di diversi casi individuali paralleli. Si tratta dei procedimenti seguenti: MITEC, NN 31/97, Umformtechnik Erfurt N 201/99, Compact Disc Albrechts C 42/98, Kahla Porzellan C 62/00, Zeuro Möbel C 56/97, Henneberg Porzellan C 36/00, Deckel Maho C 27/00. Il presente procedimento non riguarda pertanto i casi citati.

<sup>(1)</sup> GU C 166 del 9.6.2001, pag. 14.

<sup>(2)</sup> Cfr. nota 1.

<sup>(3)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

- (9) Una procedura di insolvenza è stata inoltre avviata per ciascuna delle quattro piccole e medie imprese seguenti: KHW Konstruktionsholzwerk Seubert GmbH & CO.KG, Simson Zweirad GmbH, Polyplast GmbH e Möbelwerke Themar. Nessuna di tali imprese esercita ancora un'attività economica sul mercato. Considerato che queste imprese non determinano più distorsioni della concorrenza e che eventuali richieste di recupero avrebbero esito negativo, il procedimento dovrebbe essere dichiarato chiuso.
- (10) Con fax del 25 maggio 1999 le autorità tedesche hanno trasmesso informazioni in relazione ad altre sei imprese. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non ha alcun motivo di ritenere che i criteri di cui alla decisione della Commissione relativa al caso N 183/94 non siano stati rispettati.

#### 4. CONCLUSIONE

Per le ragioni summenzionate il procedimento relativo al caso C 17/99 dovrebbe essere dichiarato chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Il procedimento C 17/99 riguardante, da un lato, la notifica di modificazioni del regime inizialmente notificato e, dall'altro talune misure in favore di imprese della Turingia, attuate attraverso il Thüringer Industriebeteiligungsfonds nel periodo compreso tra il 9 agosto 1994 ed il 15 marzo 1999 e basate sul regime di aiuti inizialmente notificato, è dichiarato chiuso.

#### *Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2003.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

**DECISIONE N. 1/2004****del 16 gennaio 2004**

**del comitato istituito ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sui giocattoli**

(2004/116/CE)

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (di seguito denominato «l'accordo»), firmato il 21 giugno 1999, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), e l'articolo 11,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002,

considerando che il comitato deve adottare una decisione per l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un capitolo settoriale dell'allegato 1 dell'accordo,

DECIDE:

1. L'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è inserito nell'elenco degli organismi di valutazione della conformità svizzeri del capitolo settoriale sui giocattoli di cui all'allegato 1 dell'accordo.
2. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o altre persone autorizzate ad agire per conto delle parti. Essa entra in vigore alla data dell'ultima di tali firme.

Firmato a Berna, il  
A nome della Confederazione svizzera  
Heinz HERTIG

Firmato a Bruxelles, il  
A nome della Comunità europea  
Joanna KIOUSSI

## ALLEGATO A

Capitolo	Organismo	Responsabile/tel/fax/e-mail	Direttiva
3 — Giocattoli	Kantonales Laboratorium Basel-Landschaft Hammerstrasse 25 CH-4410 Liestal	Dr. Peter Wenk Tel. +41 61 90 66 464 Fax. +41 61 90 66 465 kl@vsd.bl.ch	88/378/CEE